M_D GUDC REG2021 0010503 05-03-2021

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ufficio Centrale del Bilancio

presso il

Ministero della Difesa

Relazione annuale sull'esito del controllo resa ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

Anno 2020

Digitally signed by
ALESSANDRO DEL BUONO
Date: 2021.03.05 12:04:52 CET

Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 2011, questo Ufficio centrale di bilancio (in seguito UCB) riferisce sulle principali tipologie di irregolarità riscontrate nell'espletamento della propria attività di controllo preventivo e successivo sugli atti del Ministero della difesa.

In via preliminare occorre rappresentare che l'esercizio finanziario 2020 è stato caratterizzato dalla fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato una serie di misure di contrasto alla diffusione del virus, tra le quali si richiama l'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al termine di tale periodo si sono susseguiti una serie di altri provvedimenti volti ad un rientro in sicurezza del personale e, successivamente, ad un ritorno ad un massiccio utilizzo della modalità del lavoro agile (*smart working*) quale modalità di svolgimento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Tale situazione ha determinato la necessità di adottare continuamente – soprattutto nel primo mese di marzo - provvedimenti riorganizzativi dell'Ufficio volti a recepire la sostanzialmente nuova modalità di svolgimento del lavoro in modalità agile, aumentando costantemente la percentuale di dipendenti in *smart working* fino a ricomprendere quasi tutto il personale.

Questo Ufficio si è adattato in tempi relativamente molto brevi - anche in virtù dell'assistenza sui dispositivi e sui sistemi informatici forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché della disponibilità e flessibilità dimostrata da tutto il personale - non diminuendo i tempi di lavorazione e la qualità del lavoro svolto da remoto.

Ufficio I

L'Ufficio I, nel corso del 2020, ai fini del riscontro delle **variazioni di bilancio** che necessitano il parere dell'Ispettorato generale del bilancio (IGB) - con particolare riferimento a quelle che riguardano la movimentazione di risorse connesse ad autorizzazione di onere inderogabile – ha, sulla base della positiva esperienza degli anni passati, invitato il coesistente Ministero ad integrare sempre gli schemi dei provvedimenti con note esplicative di maggior dettaglio, per motivare esaurientemente le esigenze, in modo da analizzarne compiutamente il contenuto, conformemente alle indicazioni ricevute dal competente ufficio dell'IGB, potendo così fornire il nulla osta al successivo iter degli atti in rispondenza sia alle prescrizioni normative che alle relative circolari RGS applicative.

In particolare, si evidenzia che l'IGB non ha dato il proprio assenso relativamente a proposte di DDG riguardanti compensazioni tra piani gestionali all'interno di capitoli con oneri di natura obbligatoria, raccomandando il ricorso alla richiesta di DMT per il prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie.

Il medesimo Ispettorato ha ribadito, anche nel corso del 2020, il parere contrario alle variazioni compensative programmatiche sui futuri esercizi finanziari, formulate in corso di presentazione del DLB 2021-2023, poiché una diversa attribuzione di risorse disposta con un decreto direttoriale sarebbe potuta entrare in contrasto con l'ammontare degli stanziamenti definiti in sede parlamentare. Conseguentemente, laddove fosse ricorsa la esigenza, da parte dell'Amministrazione, di assumere impegni la cui esigibilità avrebbe reso necessarie integrazioni di stanziamento per l'esercizio 2021, è stato fornito l'assenso IGB/UCB previa verifica di adeguata copertura e con l'assicurazione che le relative variazioni compensative sarebbero state perfezionate all'inizio del successivo esercizio finanziario.

Per ciò che attiene, invece, le osservazioni, formalmente formulate dall'UCB nel corso del 2020, esse hanno riguardato i seguenti atti:

- DDG del CRA EI (n.1) e del CRA SGD (n.2) che sono stati respinti in quanto, in merito alla necessità di operare variazioni in soli termini di cassa su capitoli di fattore legislativo, è stato specificato che il disposto normativo da prendere a riferimento è l'art. 33, comma 4-quinquies, della legge n. 196/2009, che stabilisce che possono essere disposte variazioni compensative di sola cassa all'interno di ciascun stato di previsione previa verifica MEF-RGS-IGB (anche tra titolo I e II) con decreto del ministro competente (DMC);

- DDG del CRA Arma CC (n.7) che non sono stati assentiti in quanto, intervenendo in chiusura di anno finanziario 2020 e stornando risorse, in soli termini di competenza, dalla parte corrente al conto capitale, risultavano carenti di giustificazione in merito all'esigibilità degli impegni da assumere necessariamente nel medesimo esercizio finanziario sui capitoli con le risorse in aumento. Sul punto si rileva che, inoltre, tali operazioni avrebbero gravato sul bilancio del prossimo esercizio finanziario, generando ulteriori residui di stanziamento;

- DDG del CRA EI (n.1) e del CRA AM (n.2) oltre un DMC a cura di BILANDIFE che sono stati restituiti per carenza di disponibilità di cassa ovvero sulla specifica autorizzazione di spesa, nel caso di variazioni di competenza;

- DDG del CRA SGD (n.3) per incongruenze tra gli inserimenti nel sistema informatico e i dati contabili risultanti dai provvedimenti formali di variazione. Con riferimento a tale casistica si specifica che in numerosi altri casi per mera esigenza di celerità, soprattutto in prossimità delle scadenze di fine anno, questo Ufficio pur non formalizzando il rilievo ha richiesto, nelle vie brevi, di provvedere alle rettifiche laddove necessario.

Si segnala che in fase di **assestamento del bilancio 2020** il Ministero della difesa non ha proceduto nei tempi previsti, ai sensi della Circolare RGS n. 8/2020, alla trasmissione formale della nota di accompagnamento delle relative proposte con annesse circostanziate motivazioni. Questo Ufficio, comunque, a seguito dell'anticipazione in bozza della relazione, ha espresso il parere nei termini previsti dalla richiamata circolare evidenziando in particolare che talune compensazioni proposte trovavano copertura nelle risorse, corrispondenti a oneri di natura obbligatoria, che si rendevano disponibili per effetto della riduzione del personale militare in trattamento provvisorio di pensione, per il transito all'INPS, nonché della riduzione dell'importo dell'indennità di ausiliaria. Anche in sede di discussione con il competente IGB è stata confermata la perplessità circa l'accoglimento delle predette variazioni proposte, sia in considerazione del fatto che gli oneri inderogabili cui corrispondono spese obbligatorie sarebbero da ritenersi esclusi dalle facoltà di flessibilità di bilancio, sia in relazione alla necessità di assicurare l'invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento, invece, all'esame delle proposte formulate in sede di **predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023**, quale considerazione a carattere generale, si è evidenziato che il coesistente Ministero ha sostanzialmente proceduto alla sola rimodulazione degli stanziamenti per riallineare le risorse alle specifiche esigenze tecnico-operative e di natura istituzionale, senza esplicitare particolari motivazioni, mentre, nello specifico, sono state ribadite le medesime perplessità, già manifestate in sede di assestamento, circa l'utilizzo a fini compensativi delle risorse scaturenti dal minor ricorso alla indennità di ausiliaria.

L'Ufficio ha, inoltre, nel corso dell'esercizio 2020 provveduto all'esame di numerose richieste di **anticipazioni di tesoreria** che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 145/2016, hanno consentito al Ministero della difesa di poter effettuare le spese per le finalità

connesse alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali fino al momento della ripartizione, sui pertinenti capitoli, delle risorse del relativo Fondo appostato sullo stato di previsione del MEF. Pertanto, non appena il Ministero della difesa ha potuto utilizzare gli ordinari stanziamenti di bilancio per effetto delle integrazioni intervenute a seguito della registrazione presso la Corte dei conti del DMT relativo al predetto riparto, è stata restituita al coesistente Dicastero ogni ulteriore richiesta di anticipazione pervenuta, non ricorrendo più le condizioni normative.

Per quanto attiene alla verifica di regolarità contabile su altre tipologie di provvedimento, si riportano di seguito le informazioni che si riferiscono all'esame dei decreti di assegnazione fondi, dei decreti di accertamento residui e dei decreti per contratti attivi.

Per quanto riguarda i **decreti di assegnazione fondi (DAF)**, le osservazioni hanno riguardato l'insufficiente disponibilità delle risorse di cassa per il piano di gestione triennale rispetto agli stanziamenti, tale da non consentire l'assegnazione. In altri casi, in quanto l'EOPS non rientrava tra gli Uffici periferici del Ministero della difesa individuati, e, conseguentemente, non risultanti presenti nell'anagrafe dei centri di esecuzione della spesa nel sistema informativo RGS.

Per i **decreti di accertamento residui (DAR**) occorre, preliminarmente, evidenziare le numerose problematiche insorte nel corso dello svolgimento delle ordinarie operazioni propedeutiche alla definizione del consuntivo, che hanno ovvie ripercussioni sull'adozione di tali decreti. In particolare, per l'attività posta in essere ai fini della corretta conservazione nel patrimonio ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, della legge n. 196/2009, dei residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa, tali problematiche sono emerse in sede di formulazione di richieste che, oltre che carenti della necessaria motivazione, hanno individuato gli importi da inviare in perenzione in modo improprio a causa della errata interpretazione della reportistica inviata da questo Ufficio. Altro aspetto che ha inciso sul mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalle varie circolari RGS relative alla chiusura del bilancio, è da ricollegarsi a difficoltà dell'Amministrazione nel coordinamento dei centri di costo che hanno adottato le note di conservazione dei residui di stanziamento, ovvero delle richieste di invio all'economia per il trasporto sui DLB dei successivi esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 196/2009, che ha creato forti criticità per l'incoerenza delle richieste presentate che comportavano disallineamenti con la situazione contabile. Tali situazioni hanno generato ritardi, a volte anche molto consistenti, nella trasmissione di alcuni DAR che, tra l'altro, sono risultati spesso carenti di documentazione e con la presenza di irregolarità quali, ad esempio, la non corretta indicazione delle somme accertate nel caso di residui reimputati al nuovo esercizio su più capitoli di spesa.

Ulteriori problematiche sono, poi, insorte anche in sede di riscontro da parte della Corte dei conti, che hanno determinato l'esclusione di 6 capitoli di spesa dalla parifica, con l'indicazione degli stessi nell'allegato 6 della Decisione n. 10/SSRRCO/PARI/20 del 24 giugno 2020 della medesima Corte sul Rendiconto generale dello Stato 2019. I capitoli compresi in tale allegato (1099 – 1230 - 1413 - 4539 – 4853 -7120) includono, senza distinguere, l'iscrizione delle poste in conto residui per le quali sono state riscontrate anomalie o i decreti di accertamento dei residui risultanti non pervenuti o per i quali il procedimento di controllo preventivo di legittimità non risultava concluso alla data della parifica della Corte dei conti. Al riguardo, per quel che concerne taluni DAR, la Corte dei conti ha richiesto chiarimenti in merito alla reimputazione sui nuovi capitoli istituiti nel 2020 dei residui accertati in chiusura di esercizio 2019, a seguito dell'avvio della nuova struttura del bilancio Ministero della difesa sia per le voci di spesa di "mantenimento a numero", classificate di conto capitale, che per quelle attinenti il "vestiario". La Corte dei conti ha sollevato perplessità anche in ordine all'assunzione

di un impegno destinato a ripianare la spesa sostenuta, per il trattamento economico di attività del personale, a favore della Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Infine, per il capitolo 7120, su cui grava gran parte della spesa di investimento del Ministero della difesa, la Corte ha sollevato il problema del notevole ritardo nell'invio del DAR rispetto alla complessità dell'esame della notevole mole di documentazione allegata, che non ha consentito il rispetto dei limiti temporali.

Oltre a queste fattispecie sono state, infine, rilevate eccedenze di spesa che non hanno trovato compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto ricompresi nell'allegato 5 bis della Decisione della Corte dei conti.

Per quel che attiene, inoltre, al controllo sui **decreti per contratti attivi**, è stata inoltrata all'Amministrazione una formale richiesta di chiarimenti circa una Convenzione tra il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.a., finalizzata alla gestione economica di servizi alloggiativi, al fine di verificare il criterio adottato nella determinazione dell'importo annuale che rappresenta la "soglia di riferimento", per la corresponsione da parte dell'affidatario, a titolo di quota fissa, del 90 % dei corrispettivi effettivamente incassati, mentre dopo il raggiungimento del predetto importo annuale l'affidatario corrisponde a titolo di quota variabile l'80% dei ricavi eccedenti tale soglia. Analoghe richieste, dello stesso tenore e per altre convenzioni, sono state, invece, inoltrate informalmente.

Per quel che attiene il **Conto generale del patrimonio**, le squadrature riscontrate in sede di consuntivo hanno riguardato i passaggi di beni mobili tra diversi Uffici del Ministero della difesa che hanno comportato un intervento di coordinamento da parte di questo Ufficio al fine di accertare gli errori di codifiche SEC inseriti o le inadempienze di presa in carico o di scarico dei beni dei diversi Uffici consegnatari del Ministero della difesa coinvolti, che sono stati infine risolti grazie ad una proficua collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Ufficio II

L'Ufficio II svolge attività di controllo preventivo su tutti gli atti giuridici e sul trattamento economico del personale militare e civile del Ministero della difesa ed espleta, altresì, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e sulla base dei criteri definiti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, il controllo successivo sui pagamenti relativi al trattamento economico fisso e continuativo ed accessorio del medesimo personale. Inoltre, si occupa di controllare, in via preventiva, i provvedimenti riguardanti i benefici previdenziali ed assistenziali per il personale militare e civile e i loro superstiti (provvedimenti di liquidazione concernenti pensioni privilegiate tabellari, assegni vitalizi e speciali assegni vitalizi), le spese per commissioni, le borse di studio, gli atti e i pagamenti riguardanti Uffici di diretta collaborazione e OIV e di effettuare il controllo contabile di atti relativi ad indennità una tantum, speciali elargizioni, nonché ai provvedimenti di liquidazione dell'equo indennizzo.

Con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2020, nella tabella riepilogativa di seguito riportata - costruita sulla base dei dati SIVAD 2.0 - sono evidenziati, suddivisi per tipologia di atto, i dati complessivi dei provvedimenti, delle osservazioni ex artt. 6 e 7 del citato d.lgs. n. 123/2011 e delle richieste di chiarimenti e di integrazione di documenti.

ATTIVITÀ 2020	Numero Provvedimenti	Osservazioni ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 123/2011	Richieste di chiarimenti e di integrazione documenti	Totale rilievi
Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	703	13	3	16
Provvedimenti personale in servizio	11.886	47	18	65
Provvedimenti personale in quiescenza	309	1	1	2
Contrattazione integrativa	348	-	1	1
Ordini di pagare	8.781	143	30	173
Decreto di impegno	439	4	6	10
Igepa, note, comunicazioni e risposte informazioni e solleciti	588	-	-	
TOTALI	23.054	208	59	267

Come si evince, nel corso del 2020 il riscontro di regolarità amministrativo contabile ha riguardato complessivamente 23.054 provvedimenti e sono stati formulati complessivamente n. 267 rilievi di cui n. 208 osservazioni e n. 59 richieste chiarimenti e integrazione documenti a cui l'amministrazione proponente ha sempre ottemperato, con nuovi provvedimenti, oppure ritirando l'atto. Inoltre, si fa presente che sono stati sottoposti al controllo contabile, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/2011, n. 57 atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, tutti con esito favorevole, mentre non vi sono stati provvedimenti inviati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011. Nella compilazione delle schede riepilogative sono stati riportati il numero totale dei rilievi effettuati distinti per tipologie di provvedimenti, mentre nelle schede analitiche sono state segnalate solo le osservazioni di maggiore irregolarità o alcune casistiche ricorrenti, oggetto di rilievo.

Nello specifico, per quanto attiene al controllo preventivo sugli atti ai sensi **dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 123/2011**, nel corso dell'anno 2020 sono stati effettuati complessivi n. 84 rilievi (*scheda n. 1*) riguardanti diverse fattispecie, come è evidenziato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA ATTO	MILITARE	CIVILE	TOTALI
STIPENDI	44	12	56
CONTRATTI E ASSUNZIONI	3	4	7
PROMOZIONI	3	----	3
CESSAZIONI	4	----	4
COMANDI	1	----	1

PART TIME	----	1	1
NOMINA ORGANI	2	----	2
PROVVIDENZE/INDENNITA' PERSONALE ALL'ESTERO	7	----	7
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	----	1	1
PPO	1	----	1
ASS.VITALIZI E SPEC.ASS.VIT.	----	1	1
	65	**19**	**84**

Di seguito si rappresentano le principali irregolarità riscontrate come riportate nella *scheda 2.* In particolare con riferimento ai provvedimenti relativi al personale militare i rilievi hanno riguardato:

- decreti di inquadramento economico contenenti l'erronea applicazione dell'istituto della temporizzazione, art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982, così come sostituito dalla legge di conversione n. 869 del 20 novembre 1982, in luogo del cosiddetto "abbattimento" previsto dal comma 4 del medesimo articolo. La temporizzazione è stata utilizzata nei precedenti anni per ufficiali con una lunga permanenza nel grado, per i quali la valorizzazione di tale lunga permanenza ha consentito il raggiungimento della successiva classe economica in tempi più brevi rispetto all'utilizzo del sistema dell'abbattimento. In tempi recenti tale istituto non ha più comportato alcuna convenienza ed è stato definitivamente abbandonato. Tuttavia, anche nel corso del 2020, sono pervenuti inquadramenti effettuati sulla base di tale conteggio per i quali è stato necessario, per la definitiva soluzione dell'annosa questione, effettuare un incontro con l'Amministrazione, nel mese di febbraio. A seguito di tale incontro, dei complessivi 17 provvedimenti aventi tale criticità, n. 6 non hanno avuto ulteriore corso, in quanto definitivamente ritirati, mentre i restanti provvedimenti sono stati riproposti modificati;
- decreti di inquadramento economico redatti con la sola indicazione della vecchia normativa e non aggiornati, nella parte delle premesse, con gli specifici riferimenti normativi adottati invece nella parte dispositiva per l'attualizzazione dell'inquadramento stipendiale con la normativa vigente di cui ai DPR nn. 39/2018 e 40/2018, ai decreti legislativi nn. 94/2017 e 95/2017, nonché agli adeguamenti previsti dal DPCM del 3 settembre 2019;
- decreti contenenti un importo relativo all'indennità dirigenziale di cui al citato decreto legislativo n. 94/2017, art. 10, comma 1, lettera *n)*, aggiornato anche per maggiori e tenenti colonnelli sui quali, invece, per una interpretazione restrittiva volta ad un risparmio finanziario, come si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, non si deve applicare l'aumento dello 0,11% previsto per l'anno 2018 dal citato DPCM 3 settembre 2019;
- decreti di inquadramento economico riguardanti i capitani con più di 10 anni dalla nomina ad ufficiale (o al grado di aspirante), in cui non viene loro attribuito l'assegno funzionale di cui all'articolo 8 del DPR n. 52 del 16 aprile 2009, dovuto al compimento del 17° anno di servizio, nonostante spetterebbe in cumulo con l'assegno funzionale, ai sensi dell'articolo 10, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 94 del 2017;
- decreti di inquadramento economico privi della necessaria decurtazione del 5% nei casi di inquadramento di personale collocato in aspettativa per riduzione quadri così come previsto dall'articolo 1821 del COM (decreto legislativo n. 66 del 2010);

- decreti di inquadramento economico in cui non c'è certezza della data di arruolamento a causa di refusi sul dispositivo o sugli allegati per cui non è possibile procedere alla verifica dello sviluppo dell'inquadramento economico per classi e scatti;
- decreti il cui inquadramento stipendiale non è aggiornato alla data di cessazione dal servizio dell'interessato, benché lo stesso sia già cessato e vi sia indicazione nelle premesse del decreto;
- decreti di inquadramento economico privi dell'importo annuo lordo, non riassorbibile e non rivalutabile di € 525,06, quale beneficio economico ex art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si tratta di scatti per invalidità di servizio al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- ritardo nell'emanazione di tutte le tipologie di decreti avuto riguardo, sia alla tempistica prevista dal TUOM (DPR 15 marzo 2010 n. 90), articoli da 1038 a 1044, sia al mancato invio all'UCB contestualmente all'emanazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011;
- decreti di promozione sui quali sono state riscontrate delle incongruenze riguardanti l'ordine nel ruolo rispetto all'anzianità nel grado;
- decreti di promozione al grado superiore, in cui non sono stati allegati statini, certificati e qualsiasi altro atto necessario per il completamento dell'istruttoria e per la corretta individuazione dell'interessato e del suo posto in organico;
- decreti di promozione riportanti degli errori nelle anzianità di grado che comportano di conseguenza erronei collocamenti in graduatoria nei successivi passaggi giuridici ed economici;
- decreti di cessazione privi di firma digitale del responsabile del procedimento che, nonostante il tempo trascorso dall'emanazione del codice per l'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005 n, 82, continuano a pervenire;
- decreti di cessazione contenenti errori che invalidano il dispositivo, in quanto non consentono l'esatta individuazione del dante causa o della normativa applicata;
- decreti di cessazione che riportano in modo errato: date di nascita, luoghi di nascita, date di collocamento a riposo, che non potendo individuare con certezza il destinatario sono privi di un elemento essenziale del provvedimento e quindi vengono restituiti all'amministrazione per essere poi riformulati correttamente;
- decreti di assunzione a seguito di procedura concorsuale in cui non sono stati allegati agli atti i verbali della commissione esaminatrice.

Di seguito si evidenziano le principali irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esame degli atti relativi al personale civile:

- decreti di inquadramento economico di personale transitato nei ruoli civili, ai sensi dell'articolo 930 del COM, il cui assegno *ad personam* è calcolato sulla base di stipendi non aggiornati alla data di cessazione nella posizione di militare;
- decreti di part time privi di firma digitale del responsabile del procedimento;
- contratti di assunzione privi di ogni allegato utile a consentire un adeguato controllo di regolarità amministrativo contabile;
- ritardo nell'emanazione dei decreti sia in relazione alla tempistica prevista dal TUOM (DPR 15 marzo 2010 n. 90) sia con riferimento al mancato invio all'UCB contestualmente all'emanazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011;

- provvedimenti di transito di personale militare nei ruoli civili, ai sensi dell'articolo 930 del COM, dai cui allegati si evince il superamento dei 730 giorni di aspettativa per infermità che, come previsto dall'art. 929 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comporterebbe la cessazione dai ruoli militari, ma non il transito nei ruoli civili.

Altre tipologie di rilievi di particolare rilevanza effettuati a seguito del controllo sui provvedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, hanno riguardato:

- un decreto interdirettoriale concernente il riconoscimento di provvidenze scolastiche previsto dall'art. 1809, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 66/2010, per il quale questo Ufficio ha evidenziato la mancanza di una relazione da cui evincere anche i criteri per la quantificazione dell'onere al fine di verificare la capienza del relativo capitolo di bilancio. La segnalazione, condivisa dall'IGOP attraverso una nota con la quale chiedeva di integrare il provvedimento con una relazione tecnica, ha avuto riscontro nella risposta dell'Amministrazione, che è stata trasmessa all'IGOP segnalando che il capitolo di imputazione della spesa (4103/06) risultava incapiente;
- tre schemi di decreti interdirettoriali concernenti l'attribuzione dell'indennità speciale ex art. 1808, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 66/2010, ad unità di personale in servizio in alcune sedi estere e già approvati dalla Commissione permanente di finanziamento del MAECI, per i quali questo Ufficio ha rilevato che l'onere derivante dall'applicazione dei singoli decreti è stato indicato nel suo importo netto, determinando così la non assoggettabilità delle indennità alle disposizioni di natura fiscale di cui all'art. 51, comma 8, del DPR n. 917/1986, come modificato dall'art. 1, comma 319, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, ricevuti ed esaminati gli atti sulla scorta di quanto rilevato dall'UCB, ha ritenuto necessario formulare sul punto una richiesta di parere al Dipartimento delle finanze del MEF, nelle more del quale ha restituito i decreti non controfirmati;
- due schemi di decreti interdirettoriali di attribuzione in autotutela, ad istanza di due interessati, dell'assegno integrativo ex artt. 3 e 6 della legge 1114/1962, la cui criticità era rappresentata dall'attribuzione del beneficio per un periodo antecedente all'esercizio finanziario corrente e il suo riconoscimento a titolo di "arretrati per trattamenti economici". In entrambi i casi, nell'evidenziare che per le spettanze destinate al personale impiegato presso organismi internazionali l'Amministrazione opera nell'ambito di un preciso limite finanziario annuale, si è precisato che tale assegno è un *benefit* concesso a domanda e non d'ufficio e, pertanto, non ha natura retributiva ma dipende da una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, così come confermato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 346 del 26/01/2017;
- l'ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate 2019 trasmessa da Persociv, dal cui esame, nel riscontrare un'errata indicazione di un importo, è sorta la necessità di chiedere chiarimenti in merito alla verifica delle disponibilità finanziarie rappresentate nella relazione, in quanto la stessa appariva non esaustiva; avendo l'Amministrazione risposto producendo una nuova relazione con i dati aggiornati, si è proceduto all'apposizione del visto.

Infine, sempre con riferimento al controllo espletato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.123/ 2011, per quanto riguarda i benefici previdenziali ed assistenziali per il personale militare e civile ed i loro superstiti, sono stati sottoposti al controllo preventivo, complessivamente n. 309 provvedimenti e sui quali sono emerse due significative irregolarità:

- la prima problematica riguarda una richiesta di chiarimenti per un assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, riconosciuto a seguito di sentenza a favore degli eredi di un operaio civile del Ministero della difesa, in ordine all'applicabilità della detrazione effettuata

a valere sull'assegno vitalizio del corrisposto risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto art. 2 della legge n. 407/98 e DPR n. 243/2006 e art. 10, comma 2, legge n. 302/1990. L'amministrazione ha provveduto ad erogare ai beneficiari gli importi indicati nella sentenza ed ha successivamente informato che l'esecuzione del decreto è stata poi parzialmente sospesa in presenza di appello;

- la seconda, relativa ad un provvedimento di pensione privilegiata ordinaria personale militare, attiene alla segnalazione di carenza di motivazioni, con specifico riferimento all'annullamento di un precedente decreto che respingeva la domanda dell'interessato per decadenza dei termini. Alla osservazione formulata da questo Ufficio, l'Amministrazione ha argomentato che il decreto era stato annullato in autotutela, in presenza di ricorso alla Corte dei conti agli esiti del quale poi è stata dichiarata cessata la materia del contendere e, pertanto al suo posto era stato emesso un nuovo decreto concessivo del beneficio richiesto.

Per quanto attiene agli atti sottoposti al controllo preventivo di cui **all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011,** come si evince dalla *scheda 1A***,** su un totale di 8781 **ordinativi di pagamento** sono state riscontrate n. 173 irregolarità, alcune delle quali hanno comportato il mancato ulteriore corso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, di complessivi 35 provvedimenti di spesa; mentre sui complessivi n. 439 **decreti di impegno** esaminati sono state rilevate n. 10 irregolarità a fronte delle quali un provvedimento non ha avuto ulteriore corso.

Per quanto concerne le principali irregolarità emerse a valere sugli ordini di pagare (*scheda n. 2A*) si fa presente che il numero prevalente riguarda la liquidazione dell'equo indennizzo al personale militare e civile e alle speciali elargizioni.

Infatti, con riferimento agli ordini di pagare a valere sui *capitoli 1212/01, 4805/04, 2856/01 e 1389/01*, complessivamente sono state effettuate n. 131 osservazioni e n. 22 richieste chiarimenti all'Amministrazione controllata.

I rilievi più significativi hanno riguardato le seguenti fattispecie:

- l'attribuzione di un beneficio non spettante per presentazione della domanda da parte dell'interessato oltre i termini previsti dall'art. 2 del DPR n. 461/2001; tale rilievo ha riguardato diversi decreti emessi dall'Amministrazione su richieste di aggravamento del beneficiario presentate, però, oltre i termini di sei mesi dalla data in cui si è venuti a conoscenza dell'infermità o, altresì, presentata oltre il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego. A seguito delle osservazioni i decreti sono stati ritirati dall'Amministrazione controllata;
- un'errata base stipendiale applicata in relazione al grado rivestito dall'interessato all'atto della domanda; in particolare i rilievi hanno riguardato i procedimenti per l'accertamento della causa di servizio iniziati ante 1995. In tale fattispecie la base retributiva sul quale calcolare la liquidazione dell'equo indennizzo viene individuata da norme coordinate che tengono conto della data di inquadramento e della data della domanda di concessione del beneficio. L'Amministrazione ha proceduto in ottemperanza dei rilievi effettuati;
- l'evidenziazione di un errato parametro applicato per il calcolo del beneficio, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 193/2003; al riguardo sono state riscontrate due tipologie di irregolarità: una riguardante il mancato aggiornamento del parametro, in caso di rapporto di servizio cessato prima del 01/01/2005, ex artt. 2 e 3 del predetto decreto; l'altra riferita alla mancata maturazione dei requisiti previsti in base al grado rivestito dai beneficiari ex art. 9 del citato decreto;
- la mancata riduzione di equo indennizzo ex art. 50 del DPR n. 686/57 e mancata decurtazione di equo indennizzo precedentemente liquidato; infatti, la riduzione del 50% è prevista nel caso in cui al beneficiario sia già stata concessa la pensione privilegiata ordinaria per le infermità indennizzate;
- errata applicazione della riduzione dovuta al superamento dell'età dei 50 o 60 anni al momento dell'evento dannoso. Al fine della corretta applicazione occorre far riferimento

alla data di stabilizzazione indicata nel verbale della CMO che ascrive a categoria l'infermità (art. 49 del DPR n. 686/57);

- diversa indicazione delle coordinate bancarie tra la documentazione trasmessa ed il titolo di spesa emanato;
- errata imputazione della spesa rispetto all'unità elementare di bilancio (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011) per quanto riguarda l'equo indennizzo e speciale elargizione del personale militare, cap. 1212/02, in quanto gli interessi legali devono gravare sul capitolo di pertinenza e non sul capitolo 1212, come indicato nel decreto sottoposto al controllo. L'amministrazione ha ottemperato emettendo due distinti provvedimenti per il pagamento sui rispettivi capitoli;
- errata imputazione della spesa rispetto all'unità elementare di bilancio (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011) per quanto riguarda l'equo indennizzo e speciale elargizione del personale militare, cap. 1389/01. In queste fattispecie viene erroneamente imputata sul capitolo della spesa principale, anche la rivalutazione monetaria che, invece, grava su altro capitolo di spesa. In ottemperanza ai rilievi, l'amministrazione ha provveduto alla corretta imputazione.

L'attività di controllo riguardante le predette tipologie di provvedimenti ha comportato, per l'anno 2020, minori oneri potenziali per complessivi euro 30.287,84 a valere sul capitolo 1212 ed euro 17.820,69 sul capitolo 4805.

Inoltre, con riferimento agli ordini di pagare relativi alle provvidenze ed indennità accessorie ed ai benefici assistenziali, le criticità più frequenti hanno riguardato le sotto riportate fattispecie:

- con riferimento a dieci titoli di spesa relativi a rimborsi di viaggio e di missione del personale civile della Difesa (capitolo 1276/22), sono state effettuate richieste di integrazione della documentazione, spesso incompleta, trasmessa a corredo e segnalazioni di anomalie e/o discordanze tra quanto prodotto e gli importi liquidati. Dall'esame sono emerse prevalentemente le seguenti criticità: errato il calcolo della diaria a causa dell'omesso arrotondamento per eccesso o per difetto previsto dall'art. 3 della legge n. 836/1973; il pagamento di pasti in eccedenza rispetto al limite massimo previsto dalla circolare di Persociv (prot. 0641194 del 21/09/2012); l'indicazione di una data di esigibilità antecedente alla data di emissione dell'ordine di pagare; la mancata indicazione dell'eventuale anticipo di missione già corrisposto e della qualifica del beneficiario; la mancata corrispondenza tra le spese di vitto liquidate e la documentazione allegata. Per nove sulle dieci fattispecie segnalate, Persociv ha provveduto a trasmettere la documentazione giustificativa mancante e a correggere gli importi da liquidare e, quindi, i relativi ordini di pagare sono stati registrati. Nell'altro caso, invece, l'Amministrazione, con riferimento al medesimo beneficiario, ha trasmesso un ordine di pagare corrispondente ad altri fogli di viaggio e, pertanto, l'osservazione è rimasta priva di riscontro. La somma algebrica derivante dalla differenza tra gli importi in diminuzione e in aumento conseguente ai rilievi inoltrati rivela un risparmio di € 15,27;
- per tre ordini di pagamento inerenti le liquidazioni di gettoni di presenza in favore dei componenti delle Commissioni esaminatrici (capitolo 1227/11) si è reso necessario chiedere di integrare la documentazione trasmessa e, in un caso, di rendere chiarimenti in ordine ad un'incongruenza sul numero di sedute liquidate tra quanto riportato nello specchio di liquidazione e quanto risultava da tabelle riepilogative ed autodichiarazione dell'interessato. L'Amministrazione ha fornito puntualmente le precisazioni richieste;
- altri rilievi sono stati effettuati in ordine al rimborso, operato da Persomil, in favore dell'ACISMOM delle competenze stipendiali relative al personale del corpo volontario speciale, ausiliario dell'Esercito italiano, in servizio presso la stessa Associazione (capitolo 1230/01). La prima criticità segnalata ha riguardato il rimborso delle competenze relative ai

mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, alla tredicesima mensilità ed alla quota TFR 2019. In particolare, è stata evidenziata l'attribuzione, ad una delle posizioni interessate, di una quota di TFR 2019 erroneamente maggiorata di € 2.700,00. L'ACISMOM, preso atto di quanto rilevato, ha provveduto a rielaborare il relativo prospetto sulla base del quale Persomil ha emesso l'ordine di pagare corretto. Il secondo rilievo ha invece avuto ad oggetto il rimborso delle competenze stipendiali relative al secondo quadrimestre 2020 ed ha evidenziato delle discordanze tra alcuni importi liquidati nei mesi di luglio e agosto e le cifre riportate sui relativi prospetti riepilogativi. Anche in questo caso l'Amministrazione ha provveduto ad ottemperare alle indicazioni di questo Ufficio. La differenza tra gli importi in diminuzione ed in aumento scaturenti dai due rilievi mostra un risparmio totale pari ad € 2.099,30;

- una richiesta di chiarimenti è stata inoltrata a Previmil relativamente a sei ordini di pagare per ritenute emessi sul capitolo 1392/01 e riferiti a contributi sociali a carico del dipendente, a quelli a carico dell'amministrazione e al fondo credito, riguardanti sia il personale di Esercito, Marina ed Aeronautica, sia quello dei Carabinieri, richiamando alla contestualità della spesa principale rispetto ai conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali e con la richiesta di fornire dettagliate informazioni circa gli emolumenti a cui corrispondono i versamenti operati. L'amministrazione, nell'assicurare adempimento per il futuro in merito a quanto richiesto, rappresentava che i versamenti si riferiscono all'ammontare dei contributi dovuti per il trattamento provvisorio di pensione. A fine anno è pervenuta, per conoscenza, una comunicazione della Direzione generale con la quale, a seguito di comunicazioni di debito da parte dell'INPS, chiedeva agli enti interessati di fornire elementi utili per chiarire alcune discrepanze sulle posizioni contributive;
- altro rilievo ha avuto ad oggetto un ordine di pagare su domanda di rivalsa formulata dall'INPS in relazione alla mancata possibilità di recupero di un indebito pensionistico (ancora sul capitolo 1392/01). A tal riguardo, questo Ufficio ha evidenziato l'erronea applicazione, al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, di un indice ISTAT non aggiornato, circostanza che ha determinato una maggiorazione dell'importo pari ad € 47,54. Sulla scorta della predetta segnalazione, Previmil ha provveduto ad emettere nuovo ordine di pagamento, correggendo la cifra in base all'ultimo indice ISTAT disponibile;
- con una nota inviata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità è stata comunicata la mancata registrazione di un ordine di pagare emesso sul cap. 2865/04 per il versamento dell'IRPEF sul trattamento di fine rapporto di n. 3 ex operai a tempo indeterminato, per carente disponibilità di competenza e di cassa sul relativo capitolo di spesa poi successivamente risolta;
- un'osservazione attinente al capitolo 4103/06, ha riguardato un ordine di pagare ad impegno contemporaneo relativo al pagamento in favore dell'ANAC di un contributo pari ad € 30,00 per la gara espletata da Commiservizi per la copertura assicurativa del personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero. Questo Ufficio ha rilevato l'insufficiente disponibilità di cassa del pertinente capitolo a fronte della quale l'Amministrazione ha chiesto la restituzione dell'ordine di pagare, procrastinando il versamento nel nuovo esercizio;
- sono stati, infine, posti due visti con osservazione: il primo si riferisce ad un ordine di pagare su precedente decreto d'impegno assunto sul capitolo 4515/01 riferito all'addestramento all'estero del personale militare dell'Aeronautica per il quale, nel comunicare di aver dato corso alla registrazione del titolo, si è segnalato che la data di esigibilità da esso riportata era antecedente rispetto alla data della sua stessa emissione, invitando altresì il relativo C.R.A. ad accompagnare sempre l'ordine di pagare con un atto che ne disponga l'emissione.; la seconda osservazione è stata inoltrata a Persociv con riferimento a due ordini di pagare emessi sul capitolo 1213/02 per i quali si è evidenziato che il capitolo dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, sul quale sono stati emessi i titoli, è riferito al personale militare e, dunque, nel comunicare che in assenza di corrispondenti capitoli riferiti al personale civile si è

provveduto alla registrazione degli ordini di pagamento, si è invitato l'Ufficio competente a rimuovere, per il futuro, la suddetta anomalia. In occasione di tale osservazione è stata segnalata la medesima criticità anche per il capitolo 1210/02 relativo all'IRAP sulle retribuzioni extra cedolino. Con successiva comunicazione l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari della Difesa ha avvisato di aver provveduto, in occasione dell'approvazione della nota di variazione al DLB 2021-2023, alla modifica della declaratoria dei capitoli interessati.

Con riferimento alle irregolarità riscontrate a valere sugli IPE (*scheda n. 2A*) si segnalano di seguito le principali:

- con riferimento ad IPE di spesa delegata a valere sui capitoli 4472/02 e 4475/02 si è manifestata la medesima problematica già descritta nel precedente ultimo punto dei rilievi sugli ordinativi di pagamento, riguardante capitoli indicati come riferiti al personale militare utilizzati per il personale civile, per la quale l'Aeronautica Militare, alla quale è stata trasmessa la relativa osservazione, con successiva nota, ha assicurato ricezione ed ottemperanza;
- nell'ambito dell'esame di quattro IPE, è stato riscontrato che le componenti di un'obbligazione giuridica avente un'unica causa non fossero programmate contestualmente alla spesa principale e che, venendo meno al rispetto dei principi contabili di chiarezza e verificabilità, non fossero collegate tra loro in un unico atto amministrativo. Le note interessavano impegni assunti da Onorcaduti sui capitoli riguardanti l'indennità spettante al Commissario dell'Ente (1132/04, 1132/02, 1132/03, 1108/04 e 1111/04), da Bilandife sui capitoli riguardanti indennità e rimborsi spese per missioni, nazionali ed estere, al personale militare e civile (1171/07, 1171/08, 1171/09, 1171/10), dalla Marina militare su capitoli riguardi oneri sociali a carico del datore di lavoro, IRAP, indennità connesse al trasferimento e addestramento del personale militare (4322/02, 4325/02, 4373/09 e 4399/01) e da Persomil sul capitolo riguardante indennità e rimborso spese per trasferimenti e missioni al personale militare (1276/20);
- una richiesta di chiarimenti ad Onorcaduti ha riguardato quattro IPE di spesa delegata su capitoli riguardanti indennità e rimborso spese per missioni, nazionali ed estere, al personale militare e civile (capitolo 1146, pp.gg. 6, 7, 8 e 9) per i quali, evidenziando anche la mancata indicazione dell'esercizio finanziario sul quale grava la spesa, è stato chiesto all'Ente di fornire delucidazioni sia sulla mancata programmazione delle componenti previdenziali ed erariali, sia sull'assunzione di impegni di importi superiori alle obbligazioni effettivamente assunte, nonostante l'approssimarsi delle scadenze per gli adempimenti in vista della fine dell'esercizio. L'amministrazione, nel produrre nuovamente i decreti con l'esplicita indicazione dell'esercizio finanziario, riferiva che i funzionari delegati assicuravano che era in corso l'assunzione delle obbligazioni corrispondenti ai programmi di spesa;
- ulteriore richiesta di chiarimenti inoltrata a Commiservizi ha riguardato la variazione di un IPE di spesa delegata sul capitolo delle spese per commissioni 1227/11 dal quale è emersa una programmazione di importi per il 2021 e per il 2022 che l'Ente non ha provveduto ad impegnare, indicando come obbligazioni assunte solo una minima parte degli importi totali. Nel ricordare che, in base al nuovo concetto di IPE di cui al decreto legislativo n. 93/2016, le registrazioni contabili vanno effettuate, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, nell'anno in cui le obbligazioni vengono assunte con imputazione della spesa negli esercizi in cui le stesse sono esigibili, l'Amministrazione è stata invitata a procedere ad una nuova variazione. In sede di risposta, è stato chiarito che quelle che risultavano come obbligazioni assunte non erano tali e si assicurava ottemperanza per il futuro mediante sensibilizzazione dei funzionari delegati nel seguire la corretta procedura;

- con riferimento a tre IPE di spesa delegata emessi su capitoli riguardanti indennità e rimborsi spese per missioni nazionali del personale militare e civile (1030/05 e 1030/07) e spese viaggi ministro e sottosegretari (1030/11) con una richiesta di chiarimenti, questo Ufficio ha invitato a precisare, oltre al netto, le componenti fiscali e previdenziali degli importi indicati chiedendo, per il futuro, che gli atti siano sempre corredati dai modelli di finanziamento riportati nelle premesse nei decreti. A tale nota, l'Ufficio di Gabinetto ha dato riscontro chiarendo che gli importi dei singoli IPE sono da intendersi al lordo delle componenti fiscali e previdenziali giacché non sussistono in atto capitoli e piani gestionali dedicati al CRA1 ed informando di aver avviato le azioni necessarie per provvedere in tal senso già con il successivo disegno di legge di assestamento. L'UCB, preso atto dei chiarimenti, ha provveduto a comunicare la registrazione degli IPE per motivi di correntezza chiedendo che, nelle more della soluzione prospettata, i decreti amministrativi relativi ad impegni con più componenti di una stessa spesa siano integrati da una specifica da cui risultino, distintamente, le quote riferite alle ritenute a carico dell'Amministrazione e all'IRAP;
- ancora una richiesta di integrazione/chiarimenti è stata inoltrata relativamente ad un IPE di spesa delegata sul capitolo per missioni degli addetti agli uffici di diretta collaborazione (1030/09) per il quale si è segnalato che, a proposito del programma di spesa predisposto dalla rete dei funzionari delegati, nelle premesse del decreto veniva indicato un importo diverso sia rispetto a quello riportato nella scheda di programmazione, sia a quello dell'impegno stesso. Si rilevava altresì che il prospetto dimostrativo delle componenti fiscali e previdenziali dell'importo impegnato non risultava firmato né richiamato nel provvedimento amministrativo e si chiedeva di produrre il dettaglio dei programmi di spesa relativi non solo all'IPE in esame ma anche a quelli assunti sui capitoli 1007/01, 1030/05, 1030/07 e 1030/11. L'Amministrazione ha ottemperato a quanto segnalato;
- relativamente alla variazione per il 2021 di un IPE di spesa delegata adottato nel 2020 per indennità e trattamenti economici particolari, e relativi oneri, al personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero (4103/06, 4103/02, 4103/03, 1108/02), evidenziando che oggetto dell'IPE erano emolumenti per il personale non ancora maturati, è stata effettuata una richiesta di chiarimenti all'Amministrazione in ordine ai motivi per i quali avesse dato seguito ai modelli di finanziamento operando in contrasto con la normativa vigente in materia di impegno, anziché procedendo all'apertura di un nuovo impegno in occasione dell'apertura di un nuovo esercizio finanziario. L'Amministrazione, dopo aver comunicato ed operato il ritiro del provvedimento, ha riproposto il nuovo IPE nel 2021 in aderenza alle indicazioni apportate nella richiesta di chiarimenti;
- con due note, inoltrate rispettivamente a Bilandife sul capitolo riguardante spese per compensi ad estranei per attività saltuaria di traduzione e interpretariato (1171/05) e Previmil su quello attinente ai trattamenti provvisori di pensione (1392/01), sono stati restituiti due IPE di variazione in diminuzione finalizzati all'accertamento dei residui passivi per la chiusura dell'esercizio finanziario 2019. In entrambi i casi, si è rilevato l'erroneo inserimento degli IPE in SICOGE in conto esercizio 2020;
- altre due note di osservazione inviate all'Aeronautica Militare hanno avuto ad oggetto due decreti per l'approvazione della procedura di ricorso al FMS Case IT-D-TZG e l'assunzione di due rispettivi IPE sul capitolo riguardante l'addestramento all'estero del personale militare di quella Forza armata (4515/01). L'osservazione si riferiva alla mancanza nei dispositivi dei predetti decreti del riferimento all'esercizio finanziario sul quale veniva imputata la spesa. In entrambi i casi l'Amministrazione ha riprodotto i provvedimenti correttamente;
- in ordine ad un decreto amministrativo per l'assunzione di un IPE di apertura inerente ad un contratto di assicurazione (cap. 4103/06), è stato osservato a Commiservizi che, essendo l'obbligazione in oggetto sorta nel 2019, l'impegno avrebbe dovuto essere assunto nello

stesso anno, a valere sull'esercizio finanziario di esigibilità. Nel comunicare di aver dato corso alla registrazione del provvedimento, questo Ufficio ha invitato l'Amministrazione alla corretta applicazione della disciplina di riferimento (decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e circolare RGS n. 34 del 13 dicembre 2018), la quale ha poi assicurato ogni attenzione per il futuro rispetto a quanto osservato.

Relativamente agli atti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti (*Scheda 1B*) si riportano le due seguenti irregolarità riscontrate, che non hanno, tuttavia, comportato l'applicazione dell'art. 6, comma 2:

- decreto di conferimento di incarico dirigenziale non generale di "Vice Direttore centrale" dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa, nell'osservare che l'incarico in questione risultava già ricoperto da altro soggetto con contratto in scadenza nel 2022, si invitava l'Ente, per il futuro, a far emergere sempre la cessazione anticipata del predecessore in sede di conferimento di incarico al dirigente che succede. Successivamente è stata acquisita l'informazione che il dirigente precedentemente incaricato era stato collocato in pensione prima della scadenza del contratto;
- decreto ministeriale recante la tabella dei posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa. Con riferimento a tale provvedimento, con cui si intendeva apportare modifiche alle fasce retributive dei dirigenti di livello non generale, è stato richiesto di integrare la documentazione con una dettagliata relazione tecnico illustrativa che desse conto dell'invarianza della spesa derivante dalla riconfigurazione delle posizioni indicate nelle premesse del decreto. Anche in questa occasione l'Amministrazione ha ottemperato.

Per quanto attiene, infine, ai **controlli successivi,** in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera *e-bis)*, del decreto legislativo n.123/2011, [lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017] ha introdotto il controllo successivo di regolarità amministrativo contabile degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, erogate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cd. cedolino unico). L'articolo 12 del decreto legislativo n. 123/2011 prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti di cui alla citata lettera *e-bis)*, dell'articolo 11, comma 1, può essere esercitato dall'ufficio di controllo competente al riscontro degli atti dispositivi emessi dalle amministrazioni che hanno dato luogo ai pagamenti, secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il programma dei controlli successivi sulle competenze fisse ed accessorie per il personale civile e militare del Ministero della difesa riferito sia all'esercizio finanziario 2017 che all'esercizio finanziario 2018 ha riguardato le seguenti tipologie di competenze fisse e accessorie:

a) indennità di posizione dei generali di corpo d'armata e di divisione o di grado equiparato;
b) retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA);
c) trattamenti economici spettanti al personale collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ);
d) emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato;
e) emolumenti corrisposti al personale a titolo di straordinario;
f) emolumenti corrisposti al personale civile a titolo di ferie non godute.

L'attività svolta dall'Ufficio nel corso dell'anno 2020 derivante dall'attuazione del programma dei controlli ha prodotto una serie di verifiche riassunte nelle relazioni 2017-2018.

Per quanto attiene al **trattamento fisso e continuativo**, rispettivamente per ciascun istituto retributivo di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*, è stato individuato il seguente campione:

- trattamento economico fisso e continuativo dei Generali di Divisione e dei Generali di Corpo d'Armata avuto riguardo all'indennità di posizione n. 142 partite stipendiali;
- trattamento economico fisso e continuativo della totalità del personale civile e militare relativamente alla Retribuzione Individuale d'Anzianità (c.d. RIA) limitatamente al superamento della soglia di euro 150,00 mensili n.110 militari e n.20 civili, in totale 130 partite stipendiali;
- trattamento economico fisso e continuativo della totalità del personale militare relativamente alla decurtazione del 5% del trattamento economico fisso spettante al personale collocato in aspettativa per riduzione quadri n. 133 partite stipendiali.

In totale, dunque, sono stati effettuati per ciascun anno 415 rilievi sul totale delle partite esaminate, a seguito di una continua attività di comunicazione delle anomalie alle competenti direzioni generali e successivo monitoraggio delle correzioni apportate dall'amministrazione in riscontro alle segnalazioni inviate (*scheda 5A*).

Di seguito si riportano le principali problematiche riscontrate dall'esame delle partite oggetto di campionamento (*scheda 5B*):

- nell'esame dell'indennità di posizione, né la determina ministeriale datata 6 dicembre 2013, mai divenuta efficace per mancata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, né le tabelle ordinativo-organiche "atti interni, che pur fornendo elementi utili alla rilevanza e complessità dei singoli incarichi nulla dicono sull'equiparabilità delle funzioni a quelle dirigenziali generali", hanno potuto fornire basi sulle quali procedere al riconoscimento dell'indennità di posizione con le varie maggiorazioni. La Corte dei conti ha altresì rilevato la necessità di indicare all'interno dei provvedimenti di conferimento di incarico dirigenziale generale o equiparato anche l'ammontare dell'indennità prevista in relazione all'incarico assegnato;
- nell'esame della RIA sono state riscontrate diverse criticità, tra le quali si evidenziano in particolare le seguenti:
  - la carenza di disposizioni diramate dal Ministero della difesa per disciplinare in maniera uniforme le modalità con cui provvedere alla rateizzazione delle somme dovute agli amministrati;
  - per esigenze di riallineamento del montante contributivo fiscale dell'amministrato, si adotta una rateizzazione che consente di completare le procedure di recupero entro il medesimo anno solare;
  - per importi con debito considerevole, rientranti in tale casistica quelli superiori al limite del quinto dello stipendio per 12 mensilità, si provvede al recupero con una rateizzazione dilazionata in più anni;
  - per le rateizzazioni da gestire su più annualità sono adottate modalità coerenti con le procedure in uso al sistema NoiPA che prevedono il recupero delle somme entro il limite temporale dei 60 mesi e non oltre la misura del quinto dello stipendio;
  - per tutte le somme rateizzate, in caso di cessazione del dipendente, si osserva una procedura che attiva strumenti di immediata tutela dell'Amministrazione Difesa finalizzati al recupero del saldo ancora dovuto dal debitore;
- nell'esame della decurtazione del 5% per i soggetti in posizione di aspettativa per riduzione quadri si è riscontrato un ritardo nell'applicazione della riduzione e, in taluni casi, la totale mancanza della decurtazione.

Per quanto attiene al citato programma dei controlli, individuato in relazione alle **competenze accessorie** di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, si fa presente che per ciascun istituto retributivo è stato selezionato il seguente campione (*scheda 5A*):

- riguardo gli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale civile a titolo di retribuzione di risultato il numero delle posizioni esaminate è n. 110 per il 2017 ed altrettante per il 2018, pari alla totalità del personale interessato;
- per quelli corrisposti al personale civile e militare a titolo di lavoro straordinario, avendo individuato un campione corrispondente al personale che nell'arco dell'anno avesse percepito più di 90 ore di straordinario per almeno un mese nel corso dell'anno, il numero delle posizioni pervenute ed esaminate è risultato pari a 84 per il 2017 e 112 per il 2018;
- n. 19 per il 2017 e 16 per il 2018, per il solo personale civile, a cui è stato riconosciuto un emolumento a titolo di ferie non godute.

Al riguardo, come ampiamente esposto in sede di relazione, sono emerse alcune anomalie, oggetto di rilievo e di conseguenti attività di recupero degli importi impropriamente erogati (*scheda 5B*):

- relativamente al superamento del limite massimo annuo delle ore di straordinario liquidabili, in particolare 15 irregolarità complessive sul 2017 e 13 sul 2018 per il solo personale civile, mentre per il personale militare sono state riscontrate, per il solo anno 2018, due anomalie riguardanti l'una la discordanza di indicazione del limite massimo liquidabile tra quello riportato nelle premesse del decreto autorizzativo e quello effettivamente autorizzato, l'altra relativa alla maggiore autorizzazione delle ore di straordinario da liquidare rispetto all'effettiva disponibilità finanziaria;
- con riferimento alle ferie non godute, alla monetizzazione dei giorni di festività soppresse e ai giorni di ferie non in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il controllo ha evidenziato 5 irregolarità sul 2017 e 8 anomalie sul 2018 per le quali è stato richiesto chiarimento;
- in alcuni casi si è verificato un duplice caricamento in NoiPA delle ore di straordinario da corrispondere, con la conseguente duplicazione degli emolumenti erogati. Sul punto, l'Amministrazione ha assicurato il recupero degli importi corrisposti in eccedenza e, dopo che questo Ufficio ha chiesto di estendere il controllo a tutto il personale in servizio presso l'ente interessato, ha comunicato che l'anomalia della duplicazione delle ore di straordinario si è verificata, occasionalmente, per tutti i dipendenti e che il recupero verrà effettuato per tutto il personale, al di là del campione richiesto.

Infine, un'altra evidenza conseguente all'attività di controllo successivo è stata la difficoltà di esaminare i dati forniti dall'Amministrazione controllata stante la modulistica disomogenea adottata dai numerosi enti dislocati su tutto il territorio nazionale. A tal proposito, questo Ufficio, nel segnalare l'anomalia, ha richiesto agli organi centrali di promuovere ogni iniziativa utile affinché tutte le articolazioni della Difesa adottino gli stessi criteri di rilevazione e, soprattutto, la medesima modulistica.

Ufficio III

Nell'esercizio finanziario 2020, l'Ufficio III ha provveduto al controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti, provvedimenti di spesa, ordini di pagare, rendiconti e conti giudiziali emanati dal CRA «Segretariato Generale della Difesa», riferiti alle corrispondenti «Missioni» e «Programmi», sui Rendiconti di contabilità speciale degli uffici amministrativi del

Segretariato generale, sulle Forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O., in conformità del DM del 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, del DPCM n. 103 del 26 giugno 2019, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in vigore dal 5 ottobre 2019, e nelle more della definizione dei decreti attuativi del richiamato regolamento d'organizzazione, del DM del 19 ottobre 2018 .

L'attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile nell'esercizio 2020 è stata svolta nel nuovo quadro normativo conseguente all'entrata in vigore delle modificazioni recate dai decreti legislativi nn. 90 e 93/2016 e n. 29/2018 alla legge n. 196/2009.

L'ufficio ha formulato nell'esercizio finanziario 2020 un numero complessivo di n. 203 osservazioni, di cui n. 36 impeditive per vizi insanabili contabili o amministrativi e n. 167 osservazioni per richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali.

I contenuti delle note di osservazione sono illustrati di seguito, separatamente per le diverse tipologie di atti soggetti a controllo.

In riferimento ai **decreti d'impegno di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 123/11**, le principali casistiche di osservazione sono riepilogate di seguito.

Per quanto riguarda gli **IPE di spesa primaria**:

- errata imputazione su unità elementare di bilancio (fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 123/11): in particolare è stata rilevata l'imputazione della spesa per l'acquisto di beni a fecondità ripetuta (hardware), suscettibili di ammortamento secondo gli ordinari principi contabili, su unità elementare di bilancio di spesa corrente anziché su quella pertinente di spesa in conto capitale. In altro caso è stata rilevata l'imputazione della spesa relativa ad approvvigionamenti destinati al mero mantenimento dell'efficienza dei livelli addestrativi dei reparti ed enti delle FF.AA.(munizionamento), tale da non consentire la prospettiva di impiego pluriennale degli stessi, su unità elementare di bilancio di spesa in conto capitale anziché su quella pertinente di spesa corrente, di nuova istituzione nel bilancio di previsione 2020;
- errata imputazione per esigibilità [fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lettera *e-bis)*, del decreto legislativo n. 123/11]: in particolare è stato rilevato che l'imputazione per esigibilità proposta sull'esercizio finanziario 2021 non era allineata quella prevista (07/07/2020) per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC. In altro caso è stato rilevato che l'imputazione per esigibilità prospettata sull'esercizio finanziario 2020 non corrispondeva alla data in cui si prevedeva che dovessero essere effettuati i pagamenti in base alle scadenze contrattualmente stabilite; ciò nel rispetto dell'accezione civilistica di esigibilità quale possibilità del creditore di pretendere l'adempimento dell'obbligazione, come precisato nelle circolari MEF-RGS n. 23/2016 e n. 34/2018;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per diversi decreti amministrativi di approvazione di IPE di spesa primaria contrattuale, in ordine al profilo proposto di imputazione per esigibilità della relativa spesa ai sensi l'art. 34, comma 2, della legge n. 196/09. In particolare è stata rilevata l'assenza di indicazioni in ordine al piano temporale delle previste scadenze di pagamento e dei relativi importi da pagare, ed è stata richiesta apposita nota esplicativa/descrittiva, con particolare riferimento anche alla imputazione di anticipazioni di pagamento non in linea con le modalità introdotte dall'art. 35, comma 18, del citato decreto legislativo n. 50/16;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per diversi decreti amministrativi di approvazione della rimodulazione del rispettivo profilo dell'impegno pluriennale contabile (IPE) al fine di renderlo conforme al cronoprogramma previsionale dei pagamenti derivanti dal contratto. In particolare è stata rilevato che in conseguenza dello

slittamento temporale dell'esecuzione contrattuale derivante da causa di forza maggiore non imputabile al contraente, connessa al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dell'art. art. 8, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge del 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020 n. 120, la proroga dei termini d'esecuzione è stata disposta in recepimento di richiesta del contraente, senza alcun provvedimento formale del responsabile del procedimento di accettazione o alcun verbale di sospensione dell'esecuzione contrattuale, da emettersi ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 50/16 e dell'art. 23 del decreto MIT n. 49/2018, e che in ogni caso non è risultata presente alcuna accettazione del fornitore delle nuove condizioni di esecuzione e pagamento. Si è rilevata poi l'assenza di indicazioni in ordine al piano temporale delle previste scadenze di pagamento e dei relativi importi da pagare, ed è stata richiesta apposita nota esplicativa/descrittiva con particolare riferimento allo stato di esecuzione del contratto, delle previste scadenze contrattuali e dei relativi importi da pagare per i quali si era determinata la necessità di rimodulare l'esigibilità del relativo IPE di spesa, al fine di poter riscontrare il riallineamento delle quote di imputazione annuale con le previste scadenze contrattuali, in linea con l'art. 34, comma 2, della legge n. 196/2009, e le relative indicazioni operative fornite con la circolare MEF-RGS n. 34 del 13/12/2018;

- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di contratti di fornitura di beni e servizi destinati alla difesa militare di durata pluriennale in ordine all'approvazione del relativo decreto interministeriale in applicazione dell'art. 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 66/2010, riferito ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale. In alcune ipotesi, nel rilevare che l'imputazione per esigibilità proposta nel decreto d'impegno non era allineata rispetto alle previsioni di ripartizione della spesa dettagliate nella relazione illustrativa SMD allegata quale parte integrante agli stessi decreti e realizzava una significativa revisione dei tempi d'esecuzione del programma approvato con il decreto interministeriale A/R e del relativo profilo contabile, è stato richiesto di fornire un aggiornamento circa le eventuali anticipazioni/variazioni sui rispettivi fattori legislativi, come richieste dall'O.P. ed assentite dal MEF-IGB. Inoltre nei casi in cui si provvedeva alla realizzazione di un programma A/R approvato con decreto interministeriale ex art. 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 66/2010 mediante una pluralità di atti contrattuali, approvati con diversi e temporalmente successivi decreti d'impegno, è stato richiesto di allegare al provvedimento anche un opportuno aggiornamento del quadro contabile delle risorse complessivamente impegnate, al fine di dare contezza del rispetto delle previsioni di ripartizione della spesa contenute nella relativa relazione illustrativa;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di contratti di fornitura di beni o servizi in ordine al dovuto aggiornamento della determina a contrarre nei casi in cui le prestazioni contrattuali approvate con il decreto divergevano, qualitativamente o quantitativamente, rispetto a quelle originariamente autorizzate nella medesima, ovvero ne veniva variato il profilo contabile d'imputazione;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di contratti di fornitura di beni o servizi in ordine all'aggiornamento, che tenga conto delle varianti di programmazione intervenute nel corso del corrente esercizio, del programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 50/16, approvato con decreto del Segretario Generale della Difesa del 24 gennaio 2020 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Dicastero e nell'apposita sezione del sito MIT;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di spese per pagamento di interessi, sia in esito a provvedimenti giurisdizionale di condanna

dell'Amministrazione, sia in esito ad accettazione di proposte unilaterali di remissione del debito che in esito ad accordi tra le parti non transattivi, in merito alla comunicazione dei fatti alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 53 del R.D. n. 1214/34, 83 del R.D. n. 2440/23, 20 del D.P.R. n. 3/57 e delle leggi n. 19/94 e n. 20/94;

- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per decreto di impegno e pagamento di indennizzo in favore dell'Agenzia del Demanio da riversare al Fondo Immobili Pubblici, per il mancato adempimento degli obblighi manutentivi a carico del locatore previsti dal relativo contratto di locazione di immobile FIP di seguito all'esercizio del recesso anticipato, in ordine alla insussistenza nella fattispecie concreta dei presupposti per addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c., da sottoporre al preventivo parere dell'Avvocatura dello Stato ex art. 13 R.D. n. 1611/1933;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di acquisti di beni e servizi destinati al potenziamento della Sanità Militare necessari al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia COVID-19, con copertura sulle risorse stanziate per tale finalità con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare si sono resi necessari approfondimenti in merito alla sussistenza dei presupposti invocati dall'Amministrazione per l'acquisizione di diverse commesse per tramite dell'Agenzia Nato NSPA, in attuazione del Sales Agreement ITA_76, in applicazione dell'art. 544 del decreto legislativo n. 66/2010, riferito all'impiego di tali approvvigionamenti in connessione con le esigenze dei contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali e, soprattutto, circa le ragioni che hanno impedito all'Amministrazione di avvalersi in alternativa delle specifiche procedure d'urgenza di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. Con particolare riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 5 del predetto Sales Agreement ITA_76 è stato poi chiesto un approfondimento in merito all'esistenza di eventuali protocolli integrativi per la gestione delle commesse in discorso, ovvero alle procedure che verranno attivate dal dicastero per il monitoraggio della gestione delle predette risorse conferite all'Agenzia per la specifica finalità di cui alle citate autorizzazioni legislative. Infine sono state chieste indicazioni sui tempi per la conclusione dei relativi procedimenti di acquisizione da parte dall'Agenzia, da ritenersi di particolare rilievo tenuto conto che trattasi di approvvigionamenti correlati all'emergenza Covid-19;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di affidamenti *in-house* all'Agenzia Industrie Difesa in ordine agli adempimenti previsti dall'art.192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16, riferiti alle motivazioni del mancato ricorso al mercato e alla congruità economica dell'affidamento; inoltro di documentazione giustificativa incompleta e carente rispetto ai termini e alle procedure previste nella vigente Direttiva SMD-F-011 Ed. 2017. In particolare è stato ricordato che tale direttiva dispone *"l'obbligo per l'AID di inserire già in fase di preventivazione della spesa un analitico dettaglio dei costi connessi con le materie prime, le lavorazioni esterne, gli investimenti specifici e le spese generali di funzionamento, per la quota parte relativa alla commessa sulla base di un costo orario di lavorazione, al fine di fornire agli O.P. tutti gli elementi necessari sia per la fase di programmazione della spesa che per la necessaria valutazione di convenienza economica".* In alcuni casi si è rilevato che la verifica di congruità economica è risultata non perfettamente aderente alle prescrizioni della menzionata Direttiva SMD-F-011 Ed. 2017, in quanto la carenza di dettagli di costo del preventivo non ha consentito alla Commissione di effettuarne la relativa valutazione. Infine il riconoscimento all'AID dell'anticipo del 30% dell'intero importo della commessa è stato ritenuto non in linea con le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 della vigente Direttiva SMD-F-011,

secondo cui il rimborso degli oneri dell'AID debba essere disposto successivamente al completamento della commessa, o per imprese articolate in lotti, al completamento dei singoli lotti, previa presentazione della relativa nota di addebito e della successiva dichiarazione di buona provvista/collaudo/accettazione;

- inosservanza parziale dell'obbligo della verifica d'ufficio prima della stipula del contratto, a cura dell'Amministrazione ex art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso del contraente di tutti i requisiti generali di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/16;
- decreti di approvazione di contratti di fornitura di beni e servizi finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate in conformità alle disposizioni della legge 21 luglio 2016, n. 145, adottati con procedura non conforme alla speciale disciplina recata dall'art. 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato con decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in quanto approvati formalmente prima del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle relative risorse finanziarie, disposte con il DMT n. 120453/2020 inerente al rifinanziamento delle missioni per l'anno 2020, e imputati successivamente in bilancio senza tenere conto che, ferma restando la programmazione annuale degli assetti, le somme che sono affluite in forza del citato DMT sugli EE.FF 2020 e 2021 rispondono all'esigenza esclusiva di consentire l'imputazione in bilancio degli impegni in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle relative obbligazioni (esigibilità);
- inoltro all'Ufficio di controllo di diversi decreti di approvazione contratto e dei relativi IPE di spesa in data ampiamente successiva all'inizio dell'effettiva esecuzione contrattuale, in difformità dalle disposizioni in materia di controllo come condizione sospensiva dell'efficacia e dell'esecuzione del contratto della pubblica amministrazione, di cui all'art. 19 R.D. n. 2440/23, agli artt. 115 e 117 R.D. n. 827/24, e all'art. 32, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016. Si è evidenziato inoltre che, a norma del citato articolo 32, commi 8 e 13, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, ne sia disposta l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste nelle citate disposizioni. Infine si è rilevato che la procedura semplificata di assenso preventivo per gli impegni pluriennali relativi alla spesa corrente di durata superiore al triennio, prevista dalle circolari RGS nn. 34/2018 e 2/2019, deve essere perfezionata prima della sottoscrizione del relativo contratto e l'inizio della sua esecuzione;
- mancato inoltro all'ufficio di controllo di decreto di approvazione, in applicazione dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, della diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto e del relativo IPE di variazione in diminuzione al fine di procedere alla sua registrazione, così come previsto dalla vigente disciplina (v. art. 34 della legge n. 196/2009 e Circolare MEF n. 34 del 2018): la fattispecie è stata riscontrata in sede di revisione dei pagamenti contrattuali e risolta con l'approvazione del provvedimento in via successiva;
- decreto di approvazione di impegno di spesa per prestazioni rese da società contraente in eccedenza rispetto al contratto originario, adottato ed inviato all'Ufficio di controllo circa un anno dopo l'effettuazione dei servizi in eccesso, non in linea con quanto previsto dall'art. 34 della legge n. 196/2009, secondo il quale non è possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi in carenza dell'atto di approvazione dell'impegno di spesa, il quale costituisce di norma l'atto conclusivo delle procedure di affidamento contrattuale ed è assoggettato al controlli preventivi previsti dall'ordinamento, come ribadito anche dall'art. 33 del Codice dei contratti. In particolare non sono stati rinvenuti esistenti nella fattispecie concreta i presupposti per l'applicazione dell'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/16, per l'aumento postumo nei limiti del quinto contrattuale, in quanto formalizzato solo dopo

circa un anno dallo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ovvero, come successivamente argomentato dall'Amministrazione nella replica alla richiesta di chiarimenti UCB, nei limiti dell'esercizio di un opzione di estensione delle prestazioni contrattuali ed è stato rammentato che per ipotesi di tal natura sovviene in via eccezionale l'istituto del "riconoscimento del debito" ai sensi dell'art. 2041 c.c., soggetto alle cautele previste dall'ordinamento giuscontabile e, tra l'altro, all'obbligo di comunicazione alla Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, in ordine a decreto di approvazione del riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti della società contraente a fronte di prestazioni rese al Dicastero, e mai pagate, in eccedenza rispetto al contratto originariamente stipulato, per cui è stato necessario formulare richiesta di integrazione circa i requisiti della *certezza* e *liquidità* del credito, non risultando accluse le fatture emesse dal creditore quale supporto giustificativo del relativo debito e, per quanto concerne il requisito dell'*esigibilità* del credito, risultando anche carenti le attestazioni della "regolare esecuzione" delle prestazioni rese dai competenti enti. Con l'occasione si è precisato che in caso di eventuali prestazioni contrattuali relative all'operazione "Strade Sicure", quest'ultime trovano la loro autorizzazione legislativa in diverso provvedimento normativo, la legge n. 125/2008 e successive proroghe, e stanziamento nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione del dicastero, cap. 1215/01, destinato alle *"spese di funzionamento connesse con il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio"*;
- decreti di approvazione del pagamento dei canoni dovuti per occupazioni di immobili *sine titulo* in carenza della stipula dei nuovi contratti di locazione relativi a tali immobili nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza dei precedenti contratti, come già accaduto nel precedente esercizio finanziario;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti amministrativi di approvazione di riparto del **Fondo Scorta** in relazione alle attività *in itinere* del Gruppo di progetto incaricato di procedere alla formulazione delle proposte emendative del decreto legislativo n. 66/2010-COM (Codice dell'ordinamento militare) e del DPR n. 90/2010-TUOM (Testo Unico disposizioni regolamentari ordinamento militare) tese a recepire le innovazioni normative recate dalle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116, integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 90, in materia di fondi scorta dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile. Al riguardo è stato ribadito che tale attività di revisione ordinamentale è imprescindibile ai sensi dell'art. 11-bis del citato decreto legislativo n. 90/2016, alla luce di quanto disposto dall'art. 2195-quater del decreto legislativo n. 66/2010, al fine di allineare tali disposizioni alle nuove modalità operative conseguenti all'eliminazione della contabilità speciale come ribadito nella nota MEF- RGS prot. 159845 del 6/08/2020. In proposito si è rammentata la necessità che, in attesa della definitiva approvazione delle suddette modifiche ordinamentali, l'Amministrazione si attenga alle indicazioni fornite con la circolare MEF- RGS n. 28 del 14 novembre 2018 che, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2018, hanno precisato che *"I vigenti regolamenti potranno trovare applicazione, nella fase transitoria, esclusivamente riguardo alla contabilità speciale unica, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116."*. In relazione a tale nuovo quadro normativo, che costituisce il nuovo riferimento della disciplina di tali gestioni operanti in regime di contabilità ordinaria, si è preso poi atto che con nota M_D SSMD REG 2020 0154532, inoltrata per conoscenza a questo Ufficio, è stata impartita la Direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" nelle more dell'approvazione delle previste modifiche regolamentari da apportare al TUOM. Al riguardo si è segnalata la necessità di attenersi alle

disposizioni recate dall'art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 90 per quanto riguarda le tipologie di spese non ammissibili a valere sul fondo scorta, richiamando che il comma 3 del citato articolo prevede espressamente che " *Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili",* e, nel dare corso al provvedimento, non si è ritenuta in linea con il citato disposto normativo la previsione contenuta al paragrafo 4 della Direttiva SMD-F-020 in argomento.

- Per quanto riguarda gli **IPE di spesa delegata**:
- decreti di riduzione di IPE di spesa delegata emessi dall'Amministrazione all'apertura dell'esercizio in conto dell'esercizio in consuntivazione (oltre DCS), finalizzati a determinare gli importi dei **residui di spesa delegata** - derivanti dalla riduzione al pagato rispetto agli OO.AA. emessi - con riferimento esclusivo alle somme accreditabili in conto residui ai funzionari delegati sul presupposto del requisito dell'esigibilità delle obbligazioni nell'esercizio precedente: in molti casi sono stati presentati carenti di qualsiasi documentazione giustificativa in merito al programma di spesa in conto residui (PdSR) inserito dai FF.DD. mediante l'apposita funzionalità del sistema SICOGE, atta a consentire il riscontro della correttezza delle riduzioni apportate, e trasmessi all'ufficio di controllo a stretto ridosso dei tempi di predisposizione dei decreti di accertamento residui (DAR), in contrasto con le indicazioni fornite nelle circolari MEF-RGS nn. 24 e 32/2019. Attesa la novità del fenomeno dei residui di spesa delegata, consuntivati per la prima volta con i DAR 2019, nel 2020 questo Ufficio ha richiesto un'estrazione di dati dal Sistema Spese, finalizzata al **monitoraggio dei pagamenti effettuati dai FF.DD. sugli OO.AA. emessi in conto residui 2019**, che ha consentito di rilevare che in diversi casi le somme assegnate ai FF.DD., impiegando gli stanziamenti di cassa del corrente esercizio per consentire ai funzionari delegati di onorare i debiti assunti nell'esercizio precedente, non sono state utilizzate con celerità. L'analisi dei dati ha infatti evidenziato che la **percentuale complessiva di pagamento degli OO.AA. emessi in conto residui 2019** era pari all'**83%** al **29/09/2020**, incrementata lievemente all'**85%** alla data del secondo monitoraggio effettuato in data **10/11/2020**
- decreto di apertura di IPE di spesa delegata emesso per assegnare risorse a FD per un'attività contrattuale di importo superiore alle soglie di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non in linea con le disposizioni impartite con la nota del Vice Segretario Generale prot. M_D GSG DNA REG2017 0081435 in data 10/11/2017, con la quale erano state fornite disposizioni in merito all'attività negoziale decentrata di codesto dicastero volte, tra l'altro, a limitare l'impiego della spesa delegata alle esigenze di valore inferiore alle soglie del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
- Al fine di risolvere la complessità della gestione della spesa delegata presso gli enti, comandi e reparti del dicastero, l'Ufficio centrale del bilancio ha attivato quindi un'attività di coordinamento con il II Reparto del Segretariato Generale volta a revisionare la predetta direttiva, tenendo conto anche del dirimente orientamento espresso dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la Deliberazione n. SCCLEG/7/2020/PREV, e a fornire indirizzi tecnico-amministrativi aggiornati cui informare l'attività negoziale decentrata e le relative procedure amministrative e di spesa, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, discendente dalle innovazioni introdotte dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - *Legge di contabilità e finanza pubblica*, come modificata dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 e dai nuovi principi contabili in tema di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE);

- decreto di apertura di IPE di spesa delegata per assegnare risorse a FD per l'assunzione di obbligazioni contrattuali inerenti a servizi di natura ripetitiva e continuativa, che per loro naturale svolgimento sono articolati sull'anno scolastico che si svolge da settembre a luglio, con imputazione esclusiva sull'esercizio finanziario 2020 e sprovvisto dell'imputazione della quota di spesa esigibile nell'esercizio 2021, non in linea con le disposizioni di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e con le istruzioni operative fornite con circolare RGS n. 21 del 12 giugno 2018. In particolare è stato ribadito che per ogni programma di obbligazioni assunte o da assumersi presentato dai funzionari delegati, il relativo impegno deve riguardare tutti gli esercizi finanziari nei quali è previsto che venga in scadenza il relativo credito, al fine di garantire, all'atto dell'assunzione dell'impegno, la completa copertura finanziaria del programma dei FFDD che funge da presupposto dell'IPE di spesa delegata;
- decreti di variazione di IPE di spesa delegata, inviati dall'Amministrazione all'UCB in data 31 dicembre, per i quali si è reso necessario procedere alla loro restituzione in quanto, come precisato nella circolare RGS n. 27 del 16/12/2020, non è stato possibile procedere alla loro registrazione oltre la data di chiusura delle scritture (DCS) in quanto il sistema Spese aveva già contabilizzato automaticamente la trasformazione in economie di bilancio delle somme impegnate nell'esercizio di esigibilità 2020 a cui non corrispondono ordini di accreditamento.

Per quanto riguarda i **Decreti soggetti a visto semplice ex art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/11** le principali casistiche di osservazione hanno riguardato:

- **provvedimento approvativo di progetto impositivo per il rinnovo di servitù militari**, secondo la disciplina speciale dettata dal decreto legislativo n. 66/2010, artt. 323 e seguenti. In particolare si è rilevato che la documentazione trasmessa non è conforme alla disciplina dettata per tale procedimento dall'art. 331 del citato decreto legislativo n. 66/2010, in quanto il progetto di rinnovo del vincolo quinquennale in argomento è stato inoltrato per la prenotazione d'impegno con un ritardo di circa otto mesi rispetto alla decorrenza iniziale prevista per il mese di maggio scorso, in connessione con la scadenza del vincolo imposto con precedente provvedimento impositivo, in contrasto con le disposizioni di cui al menzionato articolo che prevedono che la proposta di conferma delle limitazioni debba essere trasmessa agli organi competenti con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale al fine di consentire la prenotazione dell'impegno e la successiva adozione e pubblicazione del decreto di proroga, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 324 del decreto legislativo n. 66/2010, prima della scadenza del precedente. E' stato inoltre rilevato che il comma 9, dell'art. 331, del decreto legislativo n. 66/2010, prevede per i casi in cui il decreto di conferma non intervenga alla prevista scadenza, come nella fattispecie in esame, che *"le limitazioni sono estinte ad ogni effetto*", pertanto il provvedimento è stato restituito non vistato e privo di effetti contabili in quanto non conforme alla disciplina contabile di cui all'art. 34 della legge n. 196/2009, non essendo possibile effettuare una prenotazione d'impegno in assenza del relativo presupposto giuridico. Si è colta l'occasione per segnalare al coesistente Dicastero la necessità di provvedere all'opportuna revisione della disciplina dettata dal Libro II-Titolo II- Capo II- Titolo VI- *"Limitazioni a beni e Attività altrui nell'interesse della Difesa"*- artt. 320 e ss. - del decreto legislativo n. 66/2010, anche alla luce del mutato quadro normativo giuscontabile di riferimento, discendente dalle innovazioni introdotte nell'art. 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - *Legge di contabilità e finanza pubblica*, come modificata dai decreti legislativi 16 marzo 2018, n. 29 e 12 settembre n. 118, e dei nuovi principi contabili in tema di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE);
- **decreti approvativi di atti riconoscimento del debito a valere su somme assegnate con ordini di accreditamento a funzionario delegato**. In particolare è stato rilevato che

secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123/11, introdotto dal decreto legislativo n. 93/16, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non sono più sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 5, del menzionato decreto legislativo n. 123/11, tutti i contratti facenti parte di una gestione di spesa oggetto di rendicontazione assoggettata a controllo successivo. Per tale motivazione i provvedimenti sono stati restituiti non vistati e privi di effetti contabili, rammentando che il citato decreto legislativo n. 123/11, all'articolo 3, comma 3, ha stabilito che "*gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio ..*", mentre il successivo comma 4 prevede che "*gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza*" e di conseguenza la rendicontazione della gestione della spese in argomento dovrà essere inviata per il prescritto controllo successivo alla competente Ragioneria territoriale.

Per quanto riguarda i **titoli di spesa (ordinativi di pagamento)**, le principali casistiche di osservazione hanno riguardato:

- versamento all'Erario della ritenuta IVA/split in ritardo rispetto al termine del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;
- emissione di ordinativi di pagamento in contrasto con le indicazioni fornite con le circolari MEF-RGS nn. 31 e 20/2007 circa l'impossibilità per le Amministrazioni centrali dello Stato di utilizzare la modalità di estinzione mediante bonifico ordinario a valere su c/c bancario a favore dei soggetti titolari di conti di tesoreria;
- emissione di ordinativi di pagamento per la corresponsione agli aventi diritto dell'indennizzo dovuto in forza di provvedimento impositivo di servitù militare solo in esecuzione di decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, anziché mediante la procedura ordinaria prevista dal citato art. 325 del decreto legislativo n. 66/2010, ossia a mezzo del Sindaco del comune in cui sono ubicati i beni soggetti a vincolo, come già accaduto nel precedente esercizio finanziario;
- carente motivazione in ordine alla mancata applicazione delle penalità contrattualmente previste nel caso di presentazione in ritardo della documentazione ai fini dell'approntamento della verifica di conformità;
- carente motivazione in ordine alla mancata applicazione a tutte le fatture emesse dalle società contraenti, costituite in RTI, delle ritenute contrattualmente stabilite nella misura dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni;
- emissione di ordinativo di pagamento nei confronti di contraente per il quale è stata attivata l'istruttoria del procedimento d'applicazione delle misure ex art.32 del decreto-legge n. 90/12, sulla base delle indicazioni fornite da ANAC che , *" Limitatamente agli aspetti del predetto procedimento, pertanto, lo stato della pratica non richiede la sospensione cautelativa dei pagamenti del servizio reso"*, in cui è stato dato corso al provvedimento in esame per correntezza ai sensi dell'art.8, comma 4-bis, anche al fine di evitare la maturazione di interessi moratori, raccomandando all'Amministrazione di fornire tempestivo aggiornamento in merito all'esito del procedimento in questione;
- mancata associazione del documento contabile (fattura o altro documento di costo) al titolo di spesa nell'apposita sezione di contabilità economico-patrimoniale-analitica di SICOGE, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del DPR n. 140 del 12 novembre 2018, che dispone che *"la registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale mediante l'utilizzo del piano dei conti è obbligatoria e indipendente dalle registrazioni sulla contabilità finanziaria"* e con le istruzioni applicative fornite con circolare MEF-RGS n. 12 del

23/04/2019, con conseguente assenza delle relative scritture di contabilità integrata economico e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n.196 del 2009;

- emissione ordinativo di pagamento a titolo di anticipazione contrattuale pari al 20%, in applicazione dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, con allegazione di garanzia fideiussoria bancaria non conforme alle prescrizioni normative;
- mancata contabilizzazione da parte dell'Amministrazione sugli ordinativi di pagamento della prescritta ritenuta per imposta di bollo a titolo di quietanza, ai sensi dell'art. 6, Tabella B, allegata al n. 642 del 1972, nella misura fissata dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n.71/2013;
- accettazione e pagamento di fatture elettroniche emesse dagli operatori economici relative ad operazioni non imponibili IVA, che non contenevano la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del dm 17 giugno 2014, in contrasto con l'art. 13, dell'Allegato A del DPR 642/1972;
- accettazione e pagamento di fatture elettroniche sprovviste di CIG o con errori nell'indicazione del CIG; omissione del codice CUP nell'ordinativo informatico di pagamento, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014;
- pagamento di fatture in ritardo rispetto ai termini di pagamento dei debiti commerciali previsti dal decreto legislativo n. 231/2002. In particolare è stato rilevato che il pagamento di fatture per debiti commerciali che scadevano nei primi mesi dell'anno, a fronte di verbali di buona esecuzione emessi nel mese di gennaio dello stesso anno, non è stato disposto per l'intero esercizio finanziario, senza alcuna motivazione, determinando altresì la conseguenza che per l'originaria partita d'impegno contabile si è perfezionata alla chiusura del corrente esercizio la relativa perenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, della legge n. 196/2009, e per poter procedere al suo pagamento l'Amministrazione dovrà attivare la prevista procedura per la riassegnazione delle risorse attingendo all'apposito fondo di cui all'art. 27 della legge n. 196/2009, con evidente impatto negativo sull'Indice di tempestività dei pagamenti delle PA di cui al decreto legislativo n. 33/13 e ss. Mm;
- mancato rispetto alle disposizioni in materia di DURC di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/16 (mancata allegazione del documento, documento scaduto alla data del pagamento, ovvero riferito solo ad un componente del RTI contraente);
- mancata allegazione nel fascicolo dell'ordinativo di pagamento della documentazione comprovante l'avvenuta registrazione fiscale del contratto a norma del DPR 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Per quanto riguarda le.203 **osservazioni** formulate nell'esercizio finanziario 2020, si osserva che il loro numero complessivo subisce un incremento del 3,57% rispetto a quelle del 2019 (n. 196).

Si evidenzia che la percentuale dei provvedimenti sottoposti ad osservazione rappresenta solo il 2,05% del totale dei provvedimenti lavorati – in lieve aumento rispetto alla percentuale del 2019 pari al 1,93% - con la media di una osservazione ogni quarantotto provvedimenti.

In proposito, si reputa opportuno sottolineare, come già evidenziato nei trascorsi esercizi finanziari, che una migliore programmazione dell'emissione dei decreti d'impegno e delle loro variazioni e rimodulazioni, nonché dell'emissione degli ordinativi di pagamento, che evitasse la finalizzazione massiva dei provvedimenti a stretto ridosso delle scadenze imposte dalla chiusura delle contabilità d'esercizio, potrebbe sicuramente contribuire alla riduzione delle percentuali delle osservazioni sui provvedimenti sottoposti a controllo.

Si rileva che le osservazioni impeditive formulate, da considerare più significative in quanto riferite ai casi in cui questo Ufficio non ha potuto dare corso ai provvedimenti per vizi contabili o amministrativi insanabili, sono pari a n. 36 rispetto alle n. 167 osservazioni/richieste di chiarimenti, rappresentando quindi solo il 17,73% rispetto alle richieste di chiarimenti – percentuale questa in

lieve aumento rispetto al 12% del 2019 - mentre nel quadro generale del totale dei provvedimenti lavorati l'incidenza percentuale delle stesse risulta contenuta (circa 0,36%), anche se in lieve aumento rispetto al 2019 (0,20%).

Le osservazioni impeditive più rilevanti sono rendicontate analiticamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 123/11, anche con la compilazione delle tabelle di cui alla circolare MEF-RGS 3/2013, in cui vengono esposte in dettaglio le casistiche ritenute più significative.

Le osservazioni impeditive non illustrate analiticamente nelle tabelle sono relative alle richieste di reiscrizione in bilancio, ossia ad atti non rientranti nelle tipologie canoniche di visto a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 123/11.

Per quanto riguarda le principali casistiche che nel corso del 2020 hanno determinato la necessità di formulare osservazioni per le diverse tipologie di atti soggetti a controllo, attesa la loro numerosità (n. 203 totali, di cui n. 149 riferite ai soli atti rientranti nelle casistiche dell'art. 5 del decreto legislativo n. 123/11), si è ritenuto opportuno illustrarne il contenuto in via sintetica nella presente relazione e nelle tabelle allegate.

Con riferimento alle singole tipologie di atti sottoposti al controllo si espongono alcune considerazioni.

Per i **decreti di impegno di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 123/11,** e quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ex art. 33 del decreto legge n. 91/14, si registra un decremento del 11.45% rispetto al 2019.

Al riguardo si evidenzia che, rispetto al totale annuo di 2.396 atti (di cui 2.035 soggetti al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'UCB e 361 al controllo della Corte dei conti disciplinato dal decreto-legge n. 91/14), nel mese di dicembre 2020 sono pervenuti a questo Ufficio n. 392 atti, di cui n. 45 negli ultimi giorni utili dell'esercizio.

Tali tempistiche hanno determinato la conseguenza che il 16,36% dei decreti di impegno sono stati finalizzati nell'ultimo mese dell'anno – percentuale analoga rispetto al precedente esercizio finanziario 2019 (16,08%) - di cui solo lo 1,87% negli ultimi giorni utili, percentuale in aumento rispetto al precedente esercizio finanziario (0,81%).

Con riguardo a tale tipologia di provvedimenti, le attività di controllo dell'UCB si sono focalizzate in particolare sulla verifica della sussistenza degli elementi essenziali del nuovo concetto di impegno contabile di cui all'art. 34 della legge n. 196/2009, **l'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE)**, in base al quale l'obbligazione giuridicamente perfezionata è imputata contabilmente all'esercizio o agli esercizi in cui diventa esigibile, e deve trovare copertura in disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).

I controlli effettuati hanno evidenziato rilevanti difficoltà da parte dell'Amministrazione controllata ad individuare correttamente il momento dell'esigibilità dell'obbligazione, sia nell'aspetto della correlazione dell'esigibilità della spesa alla "scadenza di pagamento" prevista nel contratto, sia nell'individuazione delle date di scadenza per impegni non conseguenti a contratti.

Per gli IPE di spesa primaria, inoltre, sono state rilevate diverse criticità in fase di rimodulazione degli stessi, in quanto l'Amministrazione ha dovuto riprogrammare le quote degli impegni in funzione dell'esigibilità delle relative obbligazioni giuridiche sottostanti, dovendo tenere conto anche dell'effettivo andamento dell'esecuzione contrattuale al fine di reimputare la spesa in base all'esigibilità effettiva dei relativi pagamenti. Per molti di questi impegni, nuovi o rimodulati, sono state avanzate note d'osservazione avendo rilevato, in esito ai controlli effettuati, la carenza di idonea documentazione atta a riscontrare l'allineamento delle quote di imputazione annuale con le previste scadenze contrattuali, in linea con l'art. 34, comma 2, della legge n. 196/09.

Le attività di controllo hanno inoltre riguardato la verifica degli elementi essenziali del nuovo **impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) di spesa delegata**, altra rilevante innovazione introdotta con l'art. 34, comma 2-bis, della legge n. 196/2009, nel quale il soggetto che assume l'impegno, l'Amministrazione centrale, non coincide con quello deputato alla spesa, ossia il funzionario delegato. In tale caso l'impegno non prelude direttamente alla spesa finale ma alla messa a disposizione delle risorse in favore dell'insieme dei funzionari delegati e viene assunto dall'Amministrazione centrale sulla base delle obbligazioni contratte o programmate dai funzionari delegati.

Per quanto riguarda gli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) di spesa delegata, si evidenzia che rispetto ai 2.035 provvedimenti d'impegno assoggettati al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'UCB , ben n. 586 sono stati gli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) di spesa delegata (28,76% del totale degli impegni, in incremento rispetto al 19,47% del precedente esercizio), manifestando l'interesse dell'Amministrazione per questa particolare tipologia di impegno, per la sua peculiare flessibilità gestionale nella messa a disposizione di risorse in favore della " rete" dei funzionari delegati .

Per tale tipologia di provvedimenti i controlli dell'UCB sono stati incentrati sulla presenza sul sistema Spese del programma di spesa, commisurato al fabbisogno previsto dalla rete dei funzionari delegati e documentato attraverso apposito estratto del PdS SICOGE, e sull'inserimento di un corretto piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) da parte dell'Amministrazione centrale, verificando che nel decreto approvativo fosse dato atto dei programmi di spesa pervenuti dai funzionari delegati, delle valutazioni svolte dall'Amministrazione centrale in esito all'esame degli stessi e delle motivazioni per le quali eventualmente l'impegno fosse stato assunto per un importo non corrispondente al fabbisogno finanziario risultante dai programmi di spesa. Con riferimento a tale ultimo profilo, ossia la mancata corrispondenza al fabbisogno finanziario programmato dalla rete dei funzionari, i controlli effettuati hanno evidenziato in alcuni casi una carenza motivazionale, per cui è stato necessario richiedere integrazioni in ordine alle motivazioni a base di tale scelta.

In particolare, per quanto riguarda la spesa delegata, si è rilevata la difficoltà dell'Amministrazione a programmare effettivamente ed integralmente la spesa delegata, giungendo ad emettere decreti d'apertura, variazione e rimodulazione di spesa delegata in prossimità delle date di chiusura delle contabilità dell'esercizio , inviando così a fine esercizio a questo Ufficio un numero significativo di variazioni e di rimodulazioni d'impegni per limitare la conservazione di residui di spesa delegata non fondati su esigibilità di spesa.

I controlli effettuati hanno consentito, inoltre, di far emergere alcune criticità relativamente ai capitoli/piani di gestione c.d. "quotizzati", sia in fase di emissione dei decreti di riduzione in chiusura d'esercizio che di gestione degli accreditamenti in conto residui, e, soprattutto di evidenziare che per rendere intellegibile l'effettivo impegno a bilancio, fosse necessario allegare sempre ai citati decreti IPE (compresi quelli di variazione), anche nel "fascicolo" dell'impegno informatico, il dettaglio dei programmi di spesa (PdS) utilizzando la stampa in formato *pdf* disponibile a SICOGE. Tali segnalazioni sono state recepite dall'Amministrazione controllata con nota dello Stato Maggiore Difesa-UGPPB prot. M_D SSMD REG2020 0077975 del 27-05-2020 che ha fornito agli Stati Maggiori e ai CRA apposite indicazioni operative per la predisposizione dei decreti di impegno pluriennali ad esigibilità (IPE) di spesa delegata.

Infine, nell'ambito del peculiare monitoraggio effettuato sulla spesa delegata durante tutto il 2020, questo Ufficio ha collaborato, insieme agli altri uffici UCB, alla stesura della nota a firma del Direttore prot. n. 59329 del 12-10-2020, con la quale sono state fornite indicazioni in vista anche della chiusura delle contabilità d'esercizio in riferimento ai provvedimenti di impegno di spesa delegata, di cui all'art. 34, comma 2 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per entrambe le tipologie di IPE, di spesa primaria e di spesa delegata, si è rilevato inoltre che l'Amministrazione ha inoltrato gli atti a questo Ufficio di controllo in prossimità di scadenza dei relativi pagamenti ed a stretto ridosso dei termini di chiusura delle contabilità d'esercizio fissati dalla circolare RGS n. 21/2020, comportando una compressione dei termini del controllo amministrativo-contabile stabiliti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/11, anche al fine di consentire all'Amministrazione di poter procedere all'effettiva emissione dei titoli di spesa entro i termini di chiusura di cui alla citata circolare RGS n. 21/2020.

Per quanto riguarda poi gli **atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'art.5, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 123/11**, si ricorda che l'art 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/14, ha introdotto una rilevante modifica all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/11, il c.d. controllo contestuale, disponendo che tali atti debbano essere inviati dall'Amministrazione attiva al competente Ufficio centrale del Bilancio, per il controllo preventivo di regolarità contabile e, contestualmente, al competente Ufficio della Corte dei conti per quello di legittimità.

A partire dal 2016 tale tipologia di controlli è stata estesa ai contratti secretati dall'art. 162, comma 5, del decreto legislativo n. 50/16, che, abrogando l'art. 17 del decreto legislativo n. 163/06, il quale prevedeva per tali contratti esclusivamente il controllo successivo della Corte, ha introdotto un nuovo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza.

Con riferimento a tale tipologia di atti si registra complessivamente nel 2020 una diminuzione del loro numero (-18,14%) rispetto al 2019, manifestandosi una flessione nei volumi dell'attività contrattuale dell'Amministrazione per importi superiori alle soglie di competenza della Corte dei conti definite dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 20/1994, soprattutto nel settore delle spese per investimenti in armamenti militari.

Con riguardo ai provvedimenti assoggettati a visto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/11, si evidenzia una diminuzione del 29,71% rispetto al 2019.

Nel novero di tali atti si evidenzia che questo Ufficio si occupa anche di una peculiare tipologia di provvedimenti del Ministero della difesa, i **progetti di imposizione delle servitù militari** e relativi accantonamenti di bilancio - normati dagli artt. 323 e ss. del decreto legislativo n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare", che non rientra pedissequamente nella tassonomia del citato articolo.

Per quest'ultima tipologia di atti questo Ufficio nel 2020 ha dato corso al visto di n. 28 provvedimenti, mentre ha dovuto formulare n. 1 osservazione impeditiva ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo n. 123/11, in diminuzione rispetto alle n. 2 formulate nel 2019, e n.7 note di richieste chiarimenti, riferite a carenze di vario tipo rispetto alle disposizioni di cui dagli artt. 323 e ss. del decreto legislativo n. 66/2010, relative alla esatta determinazione della decorrenza del vincolo, alla mancata allegazione del decreto in scadenza e del nuovo decreto impositivo.

Per quanto concerne gli **ordini di pagamento**, si evidenzia una diminuzione del 2,46% rispetto al 2019. Tale diminuzione si ritiene possa ascriversi all'entrata in vigore dell'impegno pluriennale ad esigibilità, in quanto l'Amministrazione ha potuto procedere al pagamento delle sole spese corrispondenti al profilo di "esigibilità" dei relativi impegni di spesa nel rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) redatto sulla base delle scadenze contrattuali effettivamente concretizzatesi in corso d'esercizio.

Al riguardo si evidenzia che per un numero rilevante di casi (n. 420, anche se in diminuzione rispetto ai 554 del precedente esercizio) l'Amministrazione ha dovuto integrare successivamente i fascicoli elettronici dei provvedimenti inviando documentazione giustificativa inizialmente non acclusa, ma necessaria ai fini della completezza dei riscontri dell'UCB.

Si evidenzia che per gli ordinativi di pagamento per i quali si è provveduto a dare corso ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, non si è resa necessaria alcuna segnalazione alla competente Procura regionale.

Per quanto riguarda poi **gli ordini di accreditamento** si evidenzia che nell'esercizio non sono stati emessi dall'Amministrazione ordini di accreditamento a impegno contemporaneo di contabilità speciale in quanto nel 2020, quale ulteriore fase della graduale attuazione del complesso intervento di riforma della legge 196/09, si è perfezionata la cessazione della nuova contabilità speciale unica istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2018, per il solo esercizio finanziario 2019, in attuazione dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 90/2016.

I titoli di spesa inviati complessivamente dall'Amministrazione nel 2019 - ordinativi di pagamento - si attestano a n. 4.956, con una diminuzione del 2,56% rispetto ai titoli emessi nel 2019 (n. 5.081), evidenziando una diminuzione nei flussi di cassa del CRA Segretariato Generale gestiti con la modalità di ordinazione diretta nei confronti del creditore.

Si sottolinea che, come nel trascorso esercizio finanziario, l'Amministrazione controllata ha inviato gli atti di spesa a stretto ridosso dei termini di chiusura delle contabilità dell'esercizio, come fissati nella circolare RGS n. 21/2020, causando un picco di carico operativo dovuto sia alla ricezione contemporanea di ordinativi di pagamento e decreti di impegno, in apertura e in rimodulazione/variazione, sia alla necessità di procedere con le modalità e tempistiche fissate dal decreto legislativo n. 123/11.

Per quanto riguarda le richieste di **reiscrizione dei residui passivi perenti**, si precisa che questo Ufficio procede al riscontro della loro regolarità amministrativo-contabile in conformità della disciplina recata dal regolamento di cui al DPR n. 270/2001, anche se che tale attività non si concretizza in alcuna delle tipologie di visto previste dal decreto legislativo n. 123/11. Per tale tipologia di atti, in lieve incremento del 0,55% rispetto alla medesima tipologia di atti del 2019, sono state formulate n. 20 osservazioni/richieste di chiarimenti - di cui n. 15 osservazioni impeditive – complessivamente in diminuzione rispetto a n. 57 osservazioni formulate nel 2019.

Le richieste di chiarimenti (n. 5) sono state motivate principalmente da carenze di vario tipo nella documentazione giustificativa, mentre le osservazioni impeditive (n.15) sono state motivate in alcuni casi dalla ripresentazione di richieste di reiscrizione per somme già costituite in residui propri di bilancio perché oggetto di precedente richiesta riassegnata con DRGS, impegnata di nuovo in bilancio e mai utilizzata con disposizione di pagamento da parte dell'Amministrazione, in altri casi dalla presentazione di richieste di imputazione su giustificativi di impegno con disponibilità residua assente o insufficiente. Inoltre, in diversi casi si è rilevata l'errata proposizione da parte dell'Amministrazione di una richiesta di reiscrizione per somme non ancora assoggettate a *perenzione*, stante il disposto dell'art. 4-quater, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 32 del 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019), che per i residui propri di conto capitale ha prolungato di ulteriori tre esercizi i termini di cui al comma 4, primo periodo, dell'art. 34-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'attività dell'Ufficio nel 2020 ha avuto ad oggetto anche ulteriori operazioni e controlli contabili non comportanti provvedimenti formali di visto ai sensi del decreto legislativo n. 123/11.

In particolare, per i capitoli in gestione del CRA Segretariato Generale, l'Ufficio si è occupato del **monitoraggio degli adempimenti di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77** e di cui all'articolo 26, commi da 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (ora art. 34, commi da 12 a 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

Con riferimento alle risorse stanziate per sostenere le attività e il potenziamento dei servizi sanitari militari, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 17 marzo

2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e destinate alle realizzazione delle peculiari finalità previste dalle norme di "*assicurare il potenziamento, l'adeguamento e il funzionamento della Sanità militare in termini di ulteriori strutture, materiali, presidi e assetti in biocontenimento*", questo Ufficio, in conformità delle istruzioni applicative fornite con le circolari RGS nn. 21, 25 e 28/2020, ha verificato le apposite dichiarazioni a firma del Titolare del centro di responsabilità amministrativa, riscontrando sia per spesa primaria sia per la spesa delegata che le risorse non "utilizzate", in quanto non impegnate ai sensi dell'articolo 34 delle legge n. 196/09, ovvero in quanto non adottati gli atti presupposti all'impegno, fossero riversate entro il 20 dicembre al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato (capo X – 3330) per essere riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato.

In proposito è stato verificato che il versamento delle risorse di parte corrente non "utilizzate" di spesa primaria è stato integralmente effettuato entro i termini di chiusura della contabilità d'esercizio, mentre per quanto riguarda la spesa delegata il versamento è stato completato nei termini per la quasi totalità delle somme, salvo i casi in cui alcuni FFDD non hanno completato le attività di versamento di competenza, limitati all'importo di € 66,99 per il capitolo 1227/07 e di €15.934,95 per il capitolo 1273/10.

In riferimento a tali somme si è provveduto a sollecitare il tempestivo completamento degli adempimenti, permanendo, attesa la necessità di rispettare le finalità d'impiego delle risorse previste nelle citate autorizzazioni legislative, l'obbligo di versamento anche nel corrente esercizio finanziario, in armonia con quanto indicato nella circolare RGS n. 28 del 30 dicembre 2020.

Infine nell'anno 2020, questo Ufficio ha effettuato i controlli sullo svolgimento del secondo anno della sperimentazione (art. 38-sexies), disciplinata dal D.M. del 21/02/2019 pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2019, compiendo anche la verifica della regolare tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria, economico e patrimoniale di cui all'art. 38-bis, della legge n.196 del 2009, riscontrando in diversi casi alcune incongruenze nella rilevazione dei costi.

In conclusione si osserva che nel 2020 l'Amministrazione ha riscontrato le osservazioni/richieste di chiarimenti ottemperando alle richieste formulate da questo Ufficio e non si è resa necessaria alcuna segnalazione di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei conti.

Solo in limitati casi, tuttavia, l'Amministrazione non ha risposto compiutamente alle osservazioni in quanto non ha inoltrato tutti i chiarimenti/documenti richiesti, pur non disponendo di ritirare il provvedimento oppure di darvi corso sotto la propria responsabilità, per cui l'Ufficio è stato costretto a formulare un'ulteriore osservazione per invitare l'Amministrazione a fornire gli elementi/documenti necessari a completare l'attività di controllo. Si segnala inoltre che alla data di stesura del presente documento non tutte le osservazioni sono state definite.

Si segnala poi che per un decreto di approvazione di impegno di spesa primaria contrattuale, relativo ad un contratto di fornitura di **sistemi ICT specifici per le Forze Armate di importo superiore** alle soglie di competenza della Corte dei conti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 20/1994**,** la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, cui l'atto è stato deferito dal competente Ufficio controllo della Corte, in esito all'Adunanza in data 11 febbraio 2021 ha ricusato il visto del provvedimento in argomento e restituito il medesimo, pertanto l'Ufficio ha invitato l'Amministrazione ad attivarsi tempestivamente secondo le ordinarie procedure per disporre con apposito provvedimento l'annullamento del predetto impegno di spesa nel Sistema informativo per la gestione delle Spese dello Stato affinché, come precisato nella nota RGS–IGF n. 79092 del 09/10/14, al termine dell'esercizio finanziario in sede di decreto accertamento residui (DAR) non permangano sulle scritture contabili impegni di spesa non supportati da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Al fine di conformarsi alle osservazioni di questo Ufficio di controllo, il CRA Segretariato si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/11, di ritirare i provvedimenti in dieci casi, relativi a decreti d'impegno assoggettati ad osservazione UCB, in aumento rispetto ai otto casi verificatisi nel 2019.

Nel 2020 l'Amministrazione non si è avvalsa, a differenza di quanto accaduto nel 2019 in cui vi aveva fatto ricorso per due casi, della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, di dare corso sotto la responsabilità del dirigente responsabile della spesa a decreti comportanti la registrazione di un impegno di spesa nelle scritture contabili sottoposti ad osservazione da parte di questo Ufficio.

Infine, su nessun provvedimento è stato apposto il visto obbligatorio per decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011.

Ufficio IV

L'attività di riscontro dell'Ufficio IV ha riguardato gli atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri», le spese riservate dello Stato maggiore Aeronautica militare, dello Stato maggiore Difesa, degli Organi centrali e territoriali della difesa e dello Stato maggiore dell'Arma dei Carabinieri, nonché le spese concernenti la rivalutazione monetaria a seguito di sentenze, per liti e arbitraggi, spese per servizi di cooperazione internazionale.

Si evidenzia, altresì, che l'attività di controllo dell'Ufficio IV ha riguardato anche gli atti ed i provvedimenti di spesa relativi all'ex Corpo Forestale dello Stato, assorbito, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016, nell'Arma dei Carabinieri.

L'Ufficio ha svolto l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alla normativa recata nel decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

Nel periodo di riferimento sono state formulate complessivamente n. **90** osservazioni, secondo il seguente schema:

2020	
Osservazioni su decreto d'impegno (di cui 7 impeditive)	31 (9)
Titoli restituiti per osservazione (OO.PP.)	6
Titoli richiamati dall'Amministrazione a seguito di osservazione	1
Titoli pagati a seguito di integrazione su osservazione	16
Titoli pagati con osservazione per integrazioni sui successivi pagamenti (9 OO.PP. + 2 OO.AA.)	6
Richieste di riassegnazione perenti restituite	30
TOTALE	**90**

Di seguito, si riportano le macro casistiche di criticità trattate, oltre che con riferimento a specifici provvedimenti, anche in termini generali allo scopo di pervenire, in via collaborativa, ad una sistemazione complessiva delle fattispecie esaminate.

1. Nota conclusiva su spese delegate in periferia e parere RGS

All'inizio dell'anno di riferimento, in risposta ad ulteriori controdeduzioni dell'Amministrazione, è stata emanata la terza nota di osservazione riguardante le criticità già rilevate l'anno precedente in sede di controllo successivo sui rendiconti prodotti dai funzionari delegati dell'Amministrazione periferica che hanno riguardato il complesso dell'attività di spesa sostenuta in periferia nel corso del 2018. Nello specifico, in relazione alla normativa sul monitoraggio delle gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale e, in particolare, all'art. 44-quater, comma 5, della legge n. 196/2009 che richiede, a tal fine, anche *"…l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura"*, si è fatto riferimento a un'ulteriore nota con cui questo UCB aveva richiesto chiarimenti su quanto individuato nel portale "COAS" come norma legittimante l'apertura dei conti correnti bancari e postali. Per ciò che concerne l'utilizzo dei conti correnti destinati alla gestione del fondo scorta per ulteriori, differenti, finalità, si è rappresentato che la circolare RGS n. 28/2018 prevede che "*le amministrazioni dotate di fondi scorta che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto correttivo, richiederanno l'apertura di una contabilità speciale transitoria per il 2019 non potranno avvalersi della stessa per l'acquisizione delle entrate da soggetti terzi, essendo tale contabilità speciale destinata unicamente alla gestione delle spese fronteggiabili con il fondo scorta: pertanto dette entrate dovranno essere oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato già dal 2019*". Per quanto riguarda il fondo permanente di cui all'articolo 513 del DPR n. 90/2010, si è ribadito che si tratta semplicemente di una delle spese fronteggiabili col fondo scorta contenute nell'elenco di cui all'art. 508, comma 1, del medesimo DPR dalla cui lettura non si evince una assimilazione tra i due istituti tale da estendere la possibilità dell'apertura di un conto corrente anche per la gestione del suddetto fondo. Si è altresì evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2195-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010, l'applicabilità della disposizione citata risulta collegata al solo periodo di operatività del regime della contabilità speciale unica. Per ciò che concerne la presunta autorizzazione regolamentare al ricorso al prelevamento in contanti senza alcun limite, si è richiamata la circolare RGS n. 24/2019 con cui si ricorda che: "*un OA può essere utilizzato mediante l'emissione di ordinativi secondari o anche, ove ne ricorrano le condizioni, tramite buoni di prelevamento in contanti da parte del funzionario delegato*". Con riferimento a dette condizioni, è stato sottolineato che la normativa generale (art. 346 commi 1 e 2 del RD n. 827/1924) prevede che la parte prelevabile in contanti, autorizzata con l'ordine di accreditamento, sia utilizzata dal FD *nella misura strettamente necessaria* a pagare somme inferiori o uguali a euro 10,33 o, in misura superiore, per quei pagamenti per i quali non sia possibile disporre con ordinativo in favore dei creditori, con il limite massimo di euro 1.000,00 previsto dall'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 201/2011 per i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che evidenziato che i limiti al ricorso delle somme in contanti, e le relative modalità di utilizzo, sono stati costantemente ribaditi dalle circolari RGS di chiusura della contabilità che si sono susseguite negli anni e che la gestione delle somme prelevate in contanti non rientra nei casi che legittimano la richiesta di autorizzazione all'apertura di un conto corrente, ai sensi del già menzionato articolo 44-*quater* della legge 196/2009. In proposito, si è sottolineata la finalità di tale norma, in coerenza con la ratio dell'articolo 31-*bis* della medesima legge, tesa a comporre una visione unitaria delle risorse pubbliche gestite al di fuori delle norme ordinarie di contabilità. Per quanto riguarda i pagamenti tramite fondo scorta – o anche registrati in altri sistemi in uso all'Amministrazione – per la successiva sistemazione contabile, con l'inserimento nel SICOGE di un *unico* documento riepilogativo, si è fatto cenno alla circolare RGS n. 30/2015 nella parte in cui preclude l'emissione di ordinativi secondari informatici collettivi in quanto, "*proprio per le caratteristiche intrinseche e procedurali del titolo telematico, sono esclusi in modo definitivo i pagamenti effettuati con un unico*

titolo cui è allegata una lista di beneficiari". Inoltre, ai fini della corretta rilevazione delle scritture di contabilità integrata, si è fatto riferimento alla nota tecnica allegata alla circolare RGS n. 12/2019 che stabilisce che i documenti contabili registrati nel SICOGE oggetto della suddetta sperimentazione riportano, tra gli altri, i dati identificativi principali con ciò significando che le scritture contabili da verificare vanno popolate con documenti contabili registrati singolarmente in corrispondenza dei singoli ordinativi di pagamento. A seguito di tali ulteriori osservazioni, l'Amministrazione ha chiesto un parere all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni che, con specifico riferimento all'utilizzo delle gestioni bancarie e postali, ha confermato le conclusioni di questo Ufficio ribadendo, tra l'altro, la necessità che l'Amministrazione proceda all'allineamento delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare alle nuove modalità operative conseguenti all'eliminazione delle contabilità speciali.

2. IPE di spesa delegata – programma di spesa in conto residui e riduzioni IPE

La circostanza, già rilevata lo scorso anno, dell'emanazione degli IPE di spesa delegata in corrispondenza della fine dell'esercizio ha confermato le difficoltà nella predisposizione del programma di spesa formulato dai FF.DD. e basato sull'esigibilità del credito atteso che, già in corso di istruttoria sui singoli provvedimenti, appariva poco probabile che a fine anno potessero stipularsi obbligazioni con esigibilità del relativo credito fissata entro l'anno di assunzione dell'impegno. In effetti, tale modalità di gestione della spesa ha comportato il formarsi di una mole notevole di residui di spesa delegata, evidentemente non tutti sostenuti da obbligazioni stipulate ed esigibili in conto 2019, per i quali, a seguito delle dovute verifiche dei programmi di spesa in conto residui formulati dai FF.DD. per il mantenimento del residuo in relazione alle sole obbligazioni effettivamente stipulate ed esigibili nel 2019, l'Amministrazione ha dovuto procedere alle prescritte riduzioni in corrispondenza delle somme non utilizzate, le quali si sono rivelate cospicue sia come volume complessivo di spesa che come numero di atti di riduzione emanati. Si evidenzia altresì l'aggravio derivante dall'assunzione di impegni in corso d'anno oggetto, poi, di riduzione nell'anno successivo, circostanza quest'ultima che ha comportato, da parte di questo Ufficio, continue richieste al competente Ispettorato di riapertura dell'annualità 2019 del Sistema Spese corredate dell'elenco dei capitoli da riattivare di volta in volta. Sulla questione questo UCB si è pronunciato formalmente rammentando, tra l'altro, "*quanto già precisato nella circolare RGS n. 24/2019 in merito "alla necessità di procedere, nel nuovo anno, in conto dell'esercizio in consuntivazione, alla variazione negativa dell'impegno di spesa delegata corrispondentemente alle somme che si ritengono non effettivamente accreditabili in conto residui ai funzionari delegati, alla luce dei presupposti necessari per l'utilizzo dei residui di spesa delegata, come indicati al paragrafo 4 della medesima circolare…" in cui assume assoluta rilevanza l'individuazione del requisito dell'esigibilità delle obbligazioni nell'esercizio precedente, quale unico presupposto che consente al funzionario delegato di emettere ordinativi secondari a valere sugli OA ricevuti in conto residui, previo inserimento nel relativo programma di spesa. Ciò anche in vista della predisposizione dei decreti di accertamento dei residui (DAR). In proposito quest'Ufficio ricorda, come già evidenziato nella relazione sull'attività di controllo svolta nel trascorso esercizio finanziario, le difficoltà incontrate dell'Amministrazione a programmare e gestire con tempestività la spesa delegata nell'esercizio 2019. In tale esercizio i decreti d'apertura, variazione e rimodulazione di spesa delegata sono stati emessi in molti casi in prossimità delle date di chiusura delle contabilità dell'esercizio, con la conseguenza che gli OOAA emessi nell'ultimo periodo dell'anno non sono stati impiegati dai FFDD, generando una mole cospicua di residui, a volte non fondati sull'esigibilità delle relative spese in conto 2019. Solo nei mesi di aprile e maggio scorsi, in ampio ritardo, l'Amministrazione ha provveduto ad emettere un numero significativo di variazioni negative di IPE di spesa delegata proprio per evitare la conservazione di residui di spesa delegata non fondati sull'esigibilità della stessa. Ciò ha comportato di conseguenza ritardi nella predisposizione dei decreti di accertamento dei residui (DAR). Inoltre si evidenzia che per tutti gli*

OOAA non utilizzati dai funzionari delegati, ma confermati come esigibili in conto 2019, l'Amministrazione ha dovuto impiegare la cassa del corrente esercizio per poter consentire ai funzionari delegati di onorare i debiti assunti. Si aggiunge infine che da interrogazioni sul Sistema Spese si rileva che gli OOAA emessi in conto residui 2019 in diversi casi non risultano ancora completamente utilizzati dai FFDD (la percentuale complessiva di pagamento degli OOAA in conto residui era pari all'83% al 29/09/2020)" (nota UCB prot. 59329 del 12-10-2020).

3. Utilizzo risorse derivanti dalla legge n. 145/2016 – partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

Annualmente, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 145 del 2016, nonché in ordine alla relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nell'anno precedente, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge. Con risoluzione, la Camera approva le relazioni delle Commissioni riunite affari esteri e comunitari e difesa sulla predetta deliberazione del Consiglio dei ministri. Con riferimento al contenuto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, l'articolo 2, comma 2, della predetta legge precisa che il Governo indica per ciascuna missione l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. Viene, inoltre, allegata la relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31, n. 196 del 2009. Giova sottolineare che, dal 2019, detta relazione tiene conto delle quote di spesa relative all'adempimento di obbligazioni esigibili nell'anno in corso ovvero nell'anno successivo, in linea con quanto previsto dalla legge n.196/2009 in materia di impegno e pagamento di spese e ferma restando la programmazione annuale degli assetti. Come già precisato, tale modalità di suddivisione degli stanziamenti, a cavallo di due annualità in funzione del nuovo concetto di impegno a esigibilità, è stata applicata per la prima volta nel 2019 per cui l'Amministrazione, nel corso del 2020, ha proceduto all'assunzione di IPE di spesa delegata a valere sulle somme che si è ritrovata in conto esercizio corrente. In relazione a ciò, questo Ufficio ha formulato alcune osservazioni secondo cui lo stanziamento del capitolo/pg del bilancio 2020, azione dedicata alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, era stato previsto per la sola copertura finanziaria dei pagamenti relativi ad obbligazioni perfezionate nel 2019 che presentavano un'esigibilità nell'anno 2020 e, pertanto, lo stanziamento 2020 poteva essere oggetto di assunzione di impegno pluriennale esclusivamente nell'anno precedente in quanto da ricondursi normativamente al rifinanziamento delle missioni internazionali autorizzate per lo stesso anno. In altre parole, l'assunzione di IPE nel corso del 2020, sulla base, pertanto, di una nuova programmazione, sembrava riguardare *nuovi* assetti per i quali ancora non risultava alcuna autorizzazione legislativa. L'Amministrazione ha riscontrato la suddetta osservazione, in alcuni casi, ritirando il provvedimento e modificandolo in conformità a quanto osservato, in altri motivando adeguatamente la mancata assunzione della clausola 2 dell'impegno assunto nel 2019 a seguito di obbligazione perfezionatasi nel medesimo esercizio ed esigibile nel 2020. Per quanto riguarda gli assetti 2020, stanziamento annuale suddiviso sui due esercizi 2020-2021, l'Amministrazione, a seguito delle predette note di osservazione e di numerose interlocuzioni sull'argomento, ha proceduto all'assunzione dei relativi impegni sia in clausola 1 (2020) che in clausola 2 (2021) in funzione del già richiamato concetto di esigibilità del credito derivante dalle obbligazioni stipulate nel corso dell'anno di autorizzazione.

Alla luce di quanto illustrato e del nuovo criterio di imputazione delle somme su più esercizi in corrispondenza dell'esigibilità delle obbligazioni in ossequio al nuovo concetto di impegno pluriennale a esigibilità, questo UCB ha chiesto per le vie brevi al competente Ispettorato generale del bilancio di fornire un parere in ordine alle seguenti questioni.

1. In generale, con riferimento alle somme gravanti sull'esercizio finanziario corrente, non impegnate entro la fine dell'esercizio, se sussistono i requisiti per considerarle residui passivi ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 secondo cui "*in deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione".* Ciò in considerazione del fatto che il DMT di ripartizione delle risorse era stato adottato nel mese di ottobre e non nell'ultimo mese dell'anno, requisito, quest'ultimo, confermato dalla circolare RGS n. 29/2019 ai fini della possibilità di conservare le suddette somme per un utilizzo nell'anno successivo;
2. in caso di sussistenza di risorse dell'esercizio finanziario 2020 relative all'esigibilità delle obbligazioni previste per il 2019 non utilizzate/impegnate ai fini degli assetti programmatici per l'anno 2019, fermo restando che non si ritiene in ogni caso possibile procedere ad una conservazione delle stesse ai sensi del citato articolo 34, comma 6-bis, se si condivide l'opportunità di procedere all'*accantonamento* di tali somme che residuano dal finanziamento dell'anno precedente, non utilizzato, al fine di non mettere a disposizione dell'Amministrazione ulteriori risorse rispetto a quanto effettivamente autorizzato per l'anno 2020.

L'Ispettorato in questione ha confermato che non sussistono i requisiti per la conservazione in conto residui delle somme assegnate con un DMT adottato nel mese di ottobre e che, qualora si manifestino dei risparmi di spesa derivanti da autorizzazioni precedenti, gli stessi, in assenza di un apposito provvedimento normativo, non avrebbero potuto essere utilizzati per finalità diverse, ivi incluso il finanziamento delle missioni internazionali dell'anno successivo 2020.

4. IPE di spesa delegata – spese sostenibili in periferia

Nel mese di settembre del 2020, è pervenuto a questo Ufficio, per conoscenza, un atto di deferimento alla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, di alcuni provvedimenti di approvazione di contratti per servizi di pulizia e igiene ambientale e connessi servizi ausiliari stipulati dal funzionario delegato Direttore della Direzione di commissariato operante nell'ambito del Servizio di commissariato e amministrazione del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare. Tra i motivi del deferimento, la mancata copertura finanziaria dei contratti approvati, atteso che i provvedimenti non recavano l'assunzione dell'impegno contabile bensì un generico riferimento ad una copertura finanziaria "con i fondi delle anticipazioni". La delibera che ne è conseguita, nell'ammettere al visto e alla conseguente registrazione i decreti in questione, anche a seguito dei chiarimenti sul meccanismo di copertura finanziaria delle obbligazioni sostenute in periferia forniti da questo Ufficio in sede di adunanza, si è soffermata sull'istituto del funzionario delegato rappresentando "*l'esigenza di un utilizzo contenuto di tale strumento in linea con la genesi e la funzione stessa dell'istituto, specie considerato che non appare idoneo a semplificare le procedure di spesa e comporta forme di controllo meno efficaci (controllo successivo sui rendiconti in luogo di quello preventivo sugli atti), previste avuto riguardo a volumi di spesa significativamente più bassi rispetto a quelli effettivamente generati"*(Corte dei conti – verbale di adunanza del 23 settembre 2020). A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, dei predetti provvedimenti, questo Ufficio ha intrapreso un'impegnativa interazione con il centro di responsabilità deputato a garantire la copertura finanziaria della spesa al fine di coadiuvare l'assunzione degli IPE di spesa delegata in favore del FD che aveva stipulato i contratti. La procedura, conclusasi con esito positivo, ha

presentato alcune difficoltà in quanto, da successivi approfondimenti, è emerso che gli stanziamenti non coprivano l'intera spesa, suddivisa su sei contratti. L'Amministrazione ha, pertanto, stabilito di ridurre la richiesta delle prestazioni nei limiti del quinto, rideterminando l'onere complessivo di € 46.188.060,96 € ripartito su quattro annualità in funzione dell'esigibilità dei relativi crediti e riferito a tre capitoli di bilancio. Inoltre, sono state promosse le variazioni di bilancio necessarie ad allocare ulteriori risorse ai capitoli interessati e, ai fini dell'impegno sull'annualità 2023, è stata formulata apposita richiesta di assenso al competente Ispettorato. Infine, i provvedimenti emanati e successivamente vistati da questo Ufficio sono stati doverosamente comunicati alla Corte dei conti.

Anche a seguito della vicenda appena rappresentata, questo Ufficio, con la nota prot. 59329 del 12-10-2020 già citata in precedenza, in riferimento ai provvedimenti di impegno di spesa delegata di cui all'art. 34, comma 2 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha ritenuto necessario fornire alcune indicazioni in vista della successiva chiusura delle contabilità di esercizio. Al riguardo, si è inteso richiamare l'attenzione sulla gestione delle risorse dell'esercizio finanziario in corso stanziate e ancora non impegnate affinché si procedesse con il tempestivo impegno delle somme ed emissione dei relativi ordini di accreditamento, *esclusivamente* in corrispondenza di un programma di obbligazioni il cui credito risulti previsionalmente esigibile entro la fine dell'esercizio. Ciò, come già argomentato in precedenza, anche allo scopo di prevenire il prodursi di residui passivi destinati ad essere oggetto di riduzione/eliminazione nel nuovo anno in conto dell'esercizio in consuntivazione. Con l'occasione si è rimarcato che il nuovo concetto di impegno fondato sull'esigibilità del credito discendente dall'obbligazione e, di conseguenza, sull'estensione pluriennale del vincolo delle risorse, comporta che, per ogni programma di obbligazioni assunte o da assumersi presentato dai funzionari delegati, il relativo impegno deve riguardare tutti gli esercizi finanziari nei quali sia prevista la scadenza del relativo credito, e ciò al fine di garantire la completa copertura finanziaria del programma dei FFDD che funge da presupposto obbligatorio dell'IPE di spesa delegata.

5. Problematiche riguardanti l'imputazione contabile della spesa

Le criticità evidenziate a seguito dei controlli contabili di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, hanno riguardato principalmente alcuni capitoli di spesa in conto capitale, destinati a specifici interventi, il cui utilizzo è apparso non corrispondente alle finalità del capitolo e/o della legge autorizzativa. A titolo esemplificativo, si è trattato di decreti di approvazione di contratti attuativi per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea di uniformi invernali per tenenze e stazioni dell'Arma dei Carabinieri. La relativa spesa è stata imputata al capitolo di bilancio 7763/01 sulla base di una relazione illustrativa, richiamata nei citati provvedimenti, relativa al riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, esplicativa delle finalità che la quota destinata all'Arma dei Carabinieri ha nei diversi settori di intervento, nella quale è prevista la necessità di introdurre una nuova linea di uniformi per il servizio di istituto del comparto "Commissariato". Sono stati, pertanto, chiesti chiarimenti in ordine all'imputazione della spesa di cui trattasi al citato capitolo di bilancio in conto capitale trattandosi, nel caso di specie, di fornitura di vestiario che avrebbe dovuto trovare una più corretta imputazione al capitolo di parte corrente 4854/01.

Con riferimento al decreto di approvazione di una RDO per lavori di realizzazione di una sopraelevazione di una palazzina presso la 2^ Brigata Mobile San Piero a Grado (PI), si è osservato che la spesa non sembrava imputata al pertinente capitolo di bilancio, atteso che il capitolo/pg utilizzato riguarda "*spese di potenziamento, relative ai mezzi, materiali e a tutti i settori logistici, funzionali all'impiego fuori area di comandi, enti, reparti, unità e assetti"* e non la costruzione di una nuova struttura. Inoltre, si è precisato che l'articolo 3, comma 4, del DPR n. 236/2012, per i lavori relativi alle infrastrutture per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, demanda al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le sole attività tecnico-amministrative che il citato regolamento attribuisce alla Direzione dei Lavori e del Demanio, mentre la competenza della spesa è della menzionata Direzione Generale (CRA Segretariato Generale). Successivamente, con un'ulteriore

nota, è stato fatto presente che, trattandosi di appalto di lavori avente ad oggetto una sopraelevazione edilizia, dalla documentazione allegata non si evincevano i permessi e le autorizzazioni previsti per la fattispecie dall'articolo 90 del DPR n. 380/2001. L'Amministrazione ha riscontrato la predetta osservazione ritenendo che la normativa citata non fosse applicabile. Questo Ufficio ha replicato con una nota conclusiva, rimasta senza riscontro, in cui è stato rappresentato che l'articolo 106 del DPR n. 380/2001, richiamato dall'Amministrazione, stabilisce un'esenzione all'applicazione della normativa prevista dalle sezioni II e III del capo IV che, tuttavia, non riguardano la citata normativa dedicata alle sopraelevazioni (articolo 90 del predetto DPR) che è contenuta nella sezione I del medesimo capo. E' stato altresì evidenziato che il comune nel cui territorio insiste il fabbricato oggetto dei lavori è classificato nella zona 3 e che recente giurisprudenza ha sancito che le aree a minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica, debbano essere considerate solo quelle rientranti nella zona 4 di cui all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 (Cassazione Penale Sez. III n.56040-2017). Si è pertanto ritenuto che, ai lavori oggetto dell'appalto in esame, andasse applicata la normativa antisismica prevista dal citato testo unico richiamando, al riguardo, i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato, sez. quarta, n. 7151 del 21 ottobre 2019 che stabilisce che "*in caso di sopraelevazione occorre indispensabilmente: 1. verificare che nel complesso l'edificio sia conforme alla normativa antisismica; 2. rilasciare ed acquisire la certificazione ad hoc di competenza esclusiva dell'Ufficio Tecnico Regionale; 3. predisporre obbligatoriamente opere di adeguamento antisismico"*.

Con riferimento ai provvedimenti del Centro di responsabilità Aeronautica Militare inerenti le spese d'acquisto di materiale per il potenziamento della Rete diagnostica "DIMOS-MILNET" di contrasto alla situazione pandemica in atto, si è osservato che l'urgenza di cui si è dato atto nelle premesse degli stessi a giustificazione della sostituzione e attestazione dei fondi dal cap. 1227/7 al cap. 4539/7 non appare adeguatamente suffragata nelle motivazioni di fatto né viene prodotto alcun atto del CRA originariamente deputato al sostenimento della spesa (il Segretariato Generale) a favore del CRA Aeronautica militare. Si è altresì osservato che, pur decretando in conformità alla vigente normativa anti-Covid, si opera su fondi ordinari, disponibili sul cap. 4539/7, e non su quelli appositamente dedicati al contrasto dell'evoluzione epidemiologica.

Altra tipologia di spesa che ha richiesto chiarimenti in ordine al capitolo di imputazione è quella per canoni e utenze, atteso che le spese afferenti a tale categoria merceologica e riguardanti anni precedenti sono da imputarsi al capitolo dedicato 1231 del Centro di responsabilità Segretariato Generale. Ci si riferisce, nello specifico, al provvedimento con cui il Centro di responsabilità Marina Militare ha disposto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 4.167.641,74, sul capitolo di bilancio 4341/02, a favore della rete ei funzionari delegati ivi indicata, stante la necessità di procedere all'urgente pagamento di sopravvenute esigenze, nell'ambito del ripianamento di parte del debito derivante da utenze di acqua, luce e gas, già oggetto di attività transattiva finalizzata al contenimento degli interessi moratori, al riguardo del quale è stato osservato che sembrerebbe trattarsi di spesa finalizzata all'estinzione di debiti pregressi, come tale più correttamente imputata all'apposito capitolo di bilancio 1231/01, o anche al provvedimento con cui il Centro di responsabilità Aeronautica militare ha disposto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.146.642,52 sul capitolo di bilancio 4482/02, a favore della rete di funzionari delegati ivi indicata, stante la necessità di procedere al pagamento di spese destinate ad utenze di consumo di acqua, relative a "Fatture ante 2018" "Sentenza 1119/2019 ripianamento fondo scorta", "IVA decreto 2194/2020" e "Iva fatture 2016/17/18/19 a seguito di fatture compensate", in relazione al quale sono stati mossi i medesimi rilievi concernenti il capitolo di imputazione della spesa.

Per ciò che concerne, infine, il decreto in favore dell'Agenzia NATO - NCIA di importo pari a € 284.856,65, si è osservato che, dalla lettura della relazione preliminare, l'attività oggetto del contratto risulta essere di natura intellettuale mentre il capitolo di imputazione della spesa riguarda

attività di manutenzione di mezzi e apparecchiature. Va evidenziato, in proposito, che la criticità rappresentata si ripete sistematicamente, atteso che i principali capitoli riguardanti la manutenzione dei mezzi militari di ciascuna forza armata sono spesso impropriamente utilizzati per l'imputazione contabile di spese che non rientrano in senso stretto nell'attività propedeutica all'impiego di detti mezzi per la funzionalità dello strumento militare.

Per ciò che concerne l'imputazione della spesa in funzione dell'esigibilità del relativo credito, si è trattato di numerosi provvedimenti, sia di spesa primaria che di spesa delegata, la cui spesa è stata imputata interamente all'esercizio 2020 ma esigibile, in tutto o in parte, negli esercizi successivi, da imputarsi, quindi, almeno in quota parte, a tali esercizi, in ossequio al nuovo concetto di impegno. In altri casi, la pratica non era corredata degli elementi informativi necessari a stabilire con certezza l'esigibilità del credito e il conseguente esercizio d'imputazione delle somme. Va sottolineato che si tratta di criticità già osservate lo scorso anno, in relazione alle quali, evidentemente, l'Amministrazione non è ancora riuscita a porre in essere le azioni necessarie alla loro risoluzione. Va altresì rilevato che l'errata imputazione contabile all'esercizio di esigibilità, comportando il controllo impeditivo di questo Ufficio, è stata, in alcuni casi, motivo di restituzione dei provvedimenti in quanto non ammissibili al visto di regolarità contabile. Possono citarsi, a titoli esemplificativo, due provvedimenti di aumento del quinto d'obbligo relativo a precedenti contratti che verranno riproposti con modifica dell'imputazione contabile al corretto esercizio.

6. Richieste di riassegnazione di residui passivi perenti

Il conto del patrimonio dell'Amministrazione controllata è caratterizzato da una mole notevole di residui passivi perenti a cui corrispondono obbligazioni contrattuali stipulate alcuni anni prima e ancora in corso di esecuzione. Le richieste di riassegnazione al conto del bilancio di tali residui perenti sono spesso oggetto di osservazioni formali da parte di questo Ufficio in relazione sia al lungo lasso di tempo che intercorre tra la prestazione e il pagamento e tra l'ordinazione e l'ultimazione delle prestazioni, spesso senza motivare la mancata applicazione delle decurtazioni per penalità da ritardo o comunque applicando penalità di importo certamente non sufficiente a compensare gli effetti negativi della mancata prestazione nei termini, sia per mancanza di documentazione essenziale o, al contrario, per eccesso documentale tale da aggravare inutilmente l'istruttoria procedimentale. In effetti, le criticità riscontrate affondano le radici in alcune metodologie applicate dall'Amministrazione ai procedimenti di spesa, altresì rappresentate in alcune riunioni tenutesi in corso d'anno sulla tematica del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali**.** In primo luogo, il disallineamento tra attività contrattuali accentrate ed esecuzione periferica. Si tratta di una modalità ricorrente che si traduce in un frazionamento delle fasi della spesa. In effetti, l'organo centrale dispone l'assunzione dell'impegno a seguito di stipula del relativo contratto e, allo stesso tempo, individua l'ente periferico come esecutore contrattuale/organo liquidatore. A seguito di accertamento della liquidità ed esigibilità del credito in periferia, il fascicolo viene inviato al centro per l'emissione dell'ordine di pagare o, se del caso, per la richiesta di reiscrizione della partita su cui grava la spesa. Rileva anche la tipologia di contratto più frequentemente utilizzata, cd. *a plafond*, in base alla quale viene impegnata una somma la quale costituisce il limite massimo degli ordinativi che possono essere inoltrati, entro i termini contrattuali, per prestazioni che, alla stipula del contratto, ancora non sono determinate, sia nel *quantum* che nel momento di emersione dell'effettiva esigenza. Tale meccanismo, che appare assimilabile ad un accordo quadro (con, tuttavia, impegno assunto a bilancio), potrebbe aver contribuito a rendere difficoltosa l'esecuzione contrattuale in quanto, a fronte di un *plafond* di disponibilità, possono essere emessi numerosissimi ordinativi, tutti da gestire con gli adempimenti previsti dal procedimento di spesa (VC, assunzione in carico, DURC, verifiche AE dove obbligatorie, ecc.). A ciò deve aggiungersi che spesso l'Amministrazione, a fronte di un contratto finanziariamente rilevante e di un grosso ordinativo emesso, autorizza il frazionamento

dell'ordinativo in questione (di fatto consentendo alla Ditta di dilatare i tempi di esecuzione) per cui, procedendo con gli adempimenti amministrativi di volta in volta man mano che l'ordinativo viene eseguito, la gestione complessiva della spesa diventa sempre più difficoltosa (non di rado, ad esempio, si assiste all'inoltro di richieste di reiscrizione di fatture risalenti anche a tre o quattro anni prima). Occorre anche dire che la tipologia di contratto a *plafond*, con l'introduzione dell'IPE, non potrebbe essere più adottata, attesa l'impossibilità di individuare il momento dell'esigibilità di un credito che è solo eventuale per via della mancata predeterminazione delle prestazioni da effettuare. In ogni caso, l'Amministrazione gestisce una poderosa massa contrattuale di vecchia data, strutturata, per lo più, con impegno della relativa spesa l'ultimo giorno dell'anno, decorrenza dalla data di comunicazione della registrazione del relativo provvedimento da parte degli organi di controllo (sempre intorno a marzo dell'anno successivo), disposizione di durata annuale intesa come termine ultimo per l'emissione dell'ordinativo che, tra esecuzione, approntamento al collaudo, collaudo e tutti gli altri adempimenti difficilmente viene esitato entro i termini previsti per il mantenimento al conto del bilancio del relativo impegno. Si manifesta, pertanto, la necessità di adottare le misure organizzative/gestionali volte a prevenire tali criticità, prima di tutte quella di evitare, per quanto possibile, il ricorso al frazionamento delle fasi della spesa stabilendo qual è l'ente (centrale o periferico) deputato alla realizzazione di quel fine cui è preordinata l'attività contrattuale e, di conseguenza, assegnando ad esso anche le risorse finanziarie come prevedono i meccanismi del decentramento burocratico/amministrativo. Strettamente collegato alla problematica sopra esposta è lo scarso ricorso all'istituto dell'ordinatore primario di spesa in periferia. L'implementazione di tale istituto, laddove sussistano i requisiti normativamente previsti, consentirebbe di risolvere le criticità derivanti dal frazionamento delle fasi della spesa tra più autorità amministrative, con ciò evitando i ritardi derivanti dal trasferimento della documentazione all'organo centrale che, in questi casi, funge, peraltro, solo da organo pagatore. Tale istituto, ovviamente, necessita dell'individuazione, a monte, delle competenze "proprie" dell'ente periferico, distinte da quelle "delegate" dall'ente centrale che, come tali, peraltro, dovrebbero riguardare interventi, non particolarmente qualificanti, la cui delega in periferia vien fatta, qualora ritenuta opportuna, in ragione della maggiore vicinanza tra autorità che gestisce e beneficiario finale della commessa. Andrebbero pertanto emanati idonei provvedimenti di natura organizzativa volti a predeterminare competenze proprie degli enti centrali e periferici, così da consentire anche un'adeguata programmazione delle risorse da assegnare in ragione delle competenze prestabilite. Fortemente indicativa in merito è anche la frequenza di restituzione di richieste di reiscrizione relative a contratti eseguiti in periferia per le quali il relativo impegno perento è stato già eliminato su disposizione dell'Amministrazione centrale in sede di riaccertamento annuale dei residui. L'asimmetria informativa che deriva dai moduli organizzatori e di gestione della spesa applicati dall'Amministrazione ha talora comportato l'osservazione di duplice invio delle medesime richieste nonché la non corretta indicazione della partita da reiscrivere.

7. *Osservazioni su provvedimenti relativi ai capitoli di contenzioso*

I provvedimenti relativi ai capitoli in questione vengono gestiti generalmente con ordini di pagare a impegno contemporaneo. In merito, la principale casistica di irregolarità ha riguardato:

- la mancata apposizione dell'imposta di bollo sul titolo di spesa;
- la mancata acquisizione della documentazione giustificativa delle spese non imponibili indicate in fattura dal legale della controparte vittoriosa;
- la liquidazione e il pagamento di compensi all'Avvocatura richiesti oltre il termine di prescrizione decennale. In merito, va richiamato il parere dell'Ufficio Legislativo Economia prot. MEF - RGS n. 4979 del 9/01/2020 secondo cui: *"deve […] ritenersi applicabile al rapporto obbligatorio intercorrente tra le amministrazioni patrocinate e l'Avvocatura dello Stato la prescrizione ordinaria decennale di cui all' art. 2934 codice civile, decorrente ai sensi dell'art. 2935 codice civile, "dal giorno in cui il diritto può*

essere fatto valere" ovvero dal giorno del deposito della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese […]";

- le consulenze tecniche d'ufficio in un processo civile affidate ad un medico, anche dirigente, che, per la loro stessa natura di atto dovuto su disposizione dell'autorità giudiziaria, non rientrano tra le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia: i relativi compensi, pertanto, non vanno erogati al suo datore di lavoro, come disposto dall'Amministrazione, bensì direttamente al medico, il quale presenterà idonea documentazione fiscale. Si è altresì colta l'occasione per richiamare la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 che stabilisce che la fattura del professionista andrà intestata all'Amministrazione della giustizia con specifica evidenza che il pagamento è stato effettuato dall'Amministrazione soccombente;
- la mancanza di documentazione relativa alla delega all'incasso da parte di un terzo;
- la mancata applicazione delle norme sull'invio di provvedimenti in formato digitale;
- la non corretta applicazione della normativa sul sostituto d'imposta;
- l'applicazione di una sentenza - con cui il Consiglio di Stato ha ad assumere a proprio carico l'onere risarcitorio derivante dal contenzioso instauratosi tra un dipendente ed altri - attraverso un provvedimento di rimborso, in favore di quest'ultimi, di una somma pari all'importo trattenuto dall'INPS sui loro emolumenti in virtù di un atto di pignoramento, importo che risultava accantonato presso l'Istituto. La criticità rilevata ha riguardato il fatto che l'accollo di un debito solo eventuale non può essere iscritto in bilancio, atteso che l'impegno sul bilancio dello Stato si assume a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata; ciò è confermato dal fatto che il capitolo su cui è stata imputata la spesa derivante dalla sentenza CDS non è quello pertinente e non esiste un capitolo che si attaglia alla fattispecie, né potrebbe, a rigore, essere istituito perché il bilancio della Difesa non può accogliere una spesa che non rientra nella sua competenza;
- l'errata imputazione contabile della spesa. In particolare, sono state imputate ai predetti capitoli di contenzioso spese aventi natura retributiva nonché spese per incarichi professionali. Al riguardo, occorre segnalare che spesso l'Amministrazione utilizza i capitoli di contenzioso per spese aventi natura definibile da altra imputazione contabile, ancorché derivanti da sentenza. Ciò viene prontamente segnalato da quest'Ufficio, atteso che le spese che sostiene l'Amministrazione vanno imputate al competente capitolo in base alla loro natura/categoria economica e che la circostanza che vengano disposte dal giudice non rileva in merito. Si ribadisce, pertanto, che i capitoli in questione possono accogliere esclusivamente spese di risarcimento danni, spese accessorie (ad esempio, spese legali di controparte, interessi legali) nonché spese legali sostenute da dipendenti nell'ambito di processi definiti con sentenza assolutoria.

8. Altre casistiche di irregolarità riscontrate sui provvedimenti di impegno e sui titoli di spesa:

- Rimodulazioni di spesa non coerenti col principio di invarianza dell'onere complessivo;
- provvedimento erroneamente inviato a questo Ufficio pur essendo stato adottato da un'amministrazione periferica il cui controllo è in capo alla Ragioneria territoriale competente per territorio;
- provvedimento di approvazione di un contratto stipulato con l'Agenzia Industrie Difesa per la fornitura di mascherine filtranti per l'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 76/2020, privo della formalizzazione delle motivazioni della scelta della menzionata Agenzia per la fornitura di cui trattasi nonché delle valutazioni in ordine alla congruità del prezzo in rapporto alla prestazione richiesta;

- provvedimento di approvazione di una convenzione con un'associazione privata, invece che con il comune di riferimento come previsto dall'art. 271 del decreto legislativo n. 66/2010, per la cura, la custodia e la manutenzione dei sepolcreti, scelta senza darsi luogo a un regolare procedimento istruttorio a evidenza pubblica;
- provvedimento di riconoscimento somme di cui al fondo per attività di promozione all'estero in assenza del decreto di ripartizione previsto dall'articolo 53 bis, comma 2, del DPR n. 18/1967;
- provvedimenti emessi con insufficienza di cassa o insufficienza di risorse sulla relativa autorizzazione legislativa;
- pagamento di prestazioni non dedotte nel contratto;
- pagamento in favore di azienda di nuova denominazione societaria in assenza della prescritta accettazione del nuovo soggetto come fornitore della Pubblica Amministrazione;
- pagamento in favore dell'INPS effettuato su IBAN e non su conto di tesoreria;
- pagamenti riguardanti fatture che recano riferimenti normativi errati o incompleti;
- pagamenti in cui è stato inserito un codice gestionale non compatibile con la classificazione economica del capitolo di imputazione della spesa;
- pagamenti riguardanti fatture esenti IVA che non recano il relativo titoli di esenzione;
- pagamenti corredati da fascicoli documentali non leggibili.

In merito, va rappresentato che, in alcuni casi, a seguito di segnalazione informale di questo Ufficio, l'Amministrazione ha provveduto, in autotutela, al richiamo del provvedimento per cui non si è proceduto ad osservazione formale. Tra questi, si ritiene doveroso segnalare alcuni provvedimenti di approvazione di contratti in applicazione di accordi quadro precedentemente stipulati con i relativi operatori economici per l'acquisto di dispositivi individuali di protezione. Al riguardo, si è osservato per le vie brevi che l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 14/2020, citato nelle premesse dei provvedimenti non appare appropriato, atteso che la norma in questione si applica "*in relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori*". Solo ed esclusivamente con riferimento a tali atti "*non si applica* l'*articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010*, r*ecante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere*". Per quanto riguarda i provvedimenti in questione, invece, è stato evidenziato che la norma di riferimento consiste nell'articolo 74, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 che "*al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato*", ne autorizza la relativa spesa nei limiti massimi indicati dall'articolo stesso. A seguito di predetta segnalazione, i provvedimenti sono stati ritirati, modificati, e inviati alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, successivamente registrati.

Infine, si segnala che non vi sono stati casi:

- di mancata apposizione del visto a seguito di assunzione di responsabilità del dirigente competente per la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, relativo alla riproposizione di un provvedimento dell'anno precedente;

- invio alla procura della Corte dei conti di ordini di pagare, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto-legge n. 123/2011;
- di provvedimenti su cui è stato necessario apporre il visto obbligatorio per decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011.

****

In allegato alla presente relazione sono fornite le schede, in formato *excel*, con le statistiche dei principali rilievi.

Roma, 24 febbraio 2021

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Corbo

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA N. 1 A

SCHEDA DI DETTAGLIO PRINCIPALI IRREGOLARITA' (ART. 5, COMMA 1)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	**NUMERO ATTI ESAMINATI**	**NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**	**NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1**	**NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2**	**NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3**
DECRETI DI VARIAZIONE (DDG/DMC)	**409**	**16**			
ORDINI DI PAGARE	**19.198**	**229**		**42**	
ORDINI DI ACCREDITAMENTO	**1**				
IMPEGNI	**4.663**	**190**		**10**	**5**
T O T A L E	**24.271**	**435**		**52**	**5**

NB: INSERIRE SOLO IL NUMERO ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 1, RELATIVA ALL'ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO CONTABILE (ART. 5 e ART. 6 del D.lgs n. 123/2011)

SCHEDA 1B

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1	2	3
ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014.	**NUMERO ATTI ESAMINATI**	**NUMERO PROVVEDIMENTI CHE** NON **HANNO SUPERATO IL CONTROLLO CONTABILE ART. 6, COMMA 2**
ATTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E ATTI DEI MINISTRI AVENTI AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E LE DIRETTIVE GENERALI PER L'INDIRIZZO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	**55**	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE	**15**	
PROVVEDIMENTI DEI COMITATI INTERMINISTERIALI DI RIPARTO O ASSEGNAZIONE DI FONDI		
AUTORIZZAZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51 DEL D.LGS 3/2/1993 N. 29		
PROVVEDIMENTI DI DISPOSIZONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	**16**	
ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165 E S.M.	**4**	
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE DI CUI ALL'ART.		

1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266		
DECRETI CHE APPROVANO CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ATTIVI DI QUALUNQUE IMPORTO; DI APPALTO D'OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; ALTRI CONTRATTI PASSIVI SE DI IMPORTO SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE SUINDICATO	**635**	**1**
DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI E DI ASSENSO PREVENTIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA ALL'IMPEGNO DI SPESE CORRENTI CARICO DI ESERCIZI SUCCESSSIVI	**223**	**2**
ATTI CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICHIEDA DI SOTTOPORRE TEMPORANEAMENTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' O CHE LA CORTE DEI CONTI DELIBERI DI ASSOGETTARE, PER UN PERIDODO DETERMINATO, A CONTROLLO PREVENTIVO IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI DIFFUSA E RIPETUTA IRREGOLARITA' RILEVATE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO.		

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA DELLA CORTE DEI CONTI

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 1)

DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA " b) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N.123/2011

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

SCHEDA N. 2

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Lettera g)	Segredifesa	Decreti di assegnazione fondi	Insufficiente disponibilità di risorse sul capitolo/pg.
Lettera g)	Segredifesa	Decreti di assegnazione fondi	EOPS non corrispondente ad Ufficio periferico
Lettera b)	Ufficio Legislativo	Convenzione difesa Servizi SpA	Mancata indicazione dei criteri di determinazione
Lettera g)	Segredifesa	Decreti accertamento residui	Errata imputazione dei residui
Lettera c)	Bilandife	Provvidenze scolastiche per il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero	Provvedimento privo di relazione tecnica e amministrativa
Lettera c)	Bilandife	Attribuzione indennità speciale ex art. 1808, comma 1, lettera *b)* , del decreto legislativo n. 66/2010	Spesa senza indicazione dell'onere complessivo che, pertanto, appare come se fosse assogettabile alle norme fiscali e previdenziali
Lettera c)	Bilandife	Riconoscimento dell'assegno provvisorio ex artt. 3 e 6 della legge n. 1114/62	Rideterminazione o riconoscimento di emolumento di natura non retributiva oltre l'esercizio di competenza
Lettera c)	Persociv	Contratti part-time	Mancanza firma digitale
Lettera c)	Persomil e Persociv	Contratti e assunzioni	Errori nelle graduatorie - mancanza dei verbali delle commissioni esaminatrici - mancanza allegati - superamento periodo di aspettativa per il transito

Lettera d)	Persomil , Persociv, CRA Carabinieri e CNAE	Attribuzioni stipendiali	Erronea applicazione temporizzazione - indicazioni normative assenti - importo indennità dirigenziale - assegno funzionale - mancata decurtazione 5% - mancanza di dati necessari - mancato aggiornamento - ritardo
Lettera d)	Persomil	Promozioni	Incongruenze nei ruoli - mancanza necessari allegati - refusi invalidanti dell'atto
Lettera d)	Persomil	Cessazioni	Ritardi emanazione degli atti - refusi - mancanza firma digitale - mancanza allegati necessari
Lettera d)	CRA Carabinieri	Comandi	Ritardi emanazione atti
Lettera d)	Previmil	Pensione privilegiata ordinaria	Carenza motivazioni sui motivi di annullamento di un precedente decreto che respingeva la domanda del'interessato per decadenza dei termini
Lettera d)	Persociv	Assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio	Chiarimenti sull'applicabilità, ai sensi della normativa vigente, della detrazione effettuata del risarcimento del danno a valere sull'assegno vitalizio
Lettera d)	Persociv	Ipotesi di accordo Fondo risorse decentrate 2019	Errata indicazione di un importo nel modulo II della relazione illustrativa
Lettera b)	Comando periferico del Ministero della difesa	N. 16 decreti di approvazione di atti di riconoscimento didebito con pagamento a valere su somme assegnate con ordini di accreditamento a funzionario delegato	Ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, i provvedimenti facenti parte di gestione di spesa oggetto di rendicontazione assogettata a controllo successivo non sono sottopsti al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
Lettera b)	Comando periferico del Ministero della difesa	Decreto approvativo di progetto impositivo rinnovo servitù militare	Provvedimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 331 del decreto legislativo n. 66/2010

CONTROLLO PREVENTIVO **SCHEDA N. 2 A**

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DDG	CRA Segredifesa e CRA Esercito	Decreto di variazione compensativa all'interno della stessa azione	Variazione di cassa su capitolo di fattore legislativo possibile solo con DMC
DDG	CRA Carabinieri	Decreto di variazione compensativa all'interno della stessa azione	Mancanza di riferimenti alla esigibilità per variazione compiuta l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario
DDG - DMC	Cra Esercito - CRA Aeronautica - Bilandife	Decreto di variazione compensativa	Carenza di disponibilità per uno o più capitoli/pg le cui risorse sono poste in diminuzione
DDG	CRA Segretariato	Decreto di variazione compensativa all'interno della stessa azione	Incongruenze tra quanto riportato nel decreto e inserimento informatico della variazione a Sicoge
Ordini di pagare	Persociv	rimborsi spese missioni	mancata indicazione dell'eventuale anticipo; mancato rispetto limite pasti rimborsabili; mancata corrispondenza spese liquidate con documentazione allegata
Ordini di pagare	Persomil	rimborsi all'Acismom dei trattamenti economici anticipati	rilevati errori di calcolo nelle tabelle per il rimborso
Ordini di pagare	Previmil	rivalsa inps su mancato recupero indebito pensionistico	errata applicazione di un indice istat
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	versamento irpef	disponibilità insufficiente
Ordini di pagare	Commiservizi	versamento ANAC	disponibilità insufficiente
Ordini di pagare	Persociv	versamento ritenute	mancato collegamento dell'operazione con la spesa principale
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Mancata detrazione di equo indennizzo per PPO
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Domanda intempestiva
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Mancata riduzione per età ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 685/57

Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errato paramentro applicato in sede di liquidazione
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errata base stipendiale in base al grado rivestito dall'interessato all'atto della domanda
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errata data di stabilizzazione
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errato calcolo degli interessi legali a favore degli eredi
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Mancata riduzione per età ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 685/57
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errata liquidazione in quanto conteggiata categoria maggiore (A8 invece che B)
Ordini di pagare	Persociv	Speciale elargizione	Errata imputazione della spesa sul capitolo/pg
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errata imputazione della spesa sul capitolo/pg
Ordini di pagare	Previmil	Speciale elargizione	Errata imputazione della spesa sul capitolo/pg
Ordini di pagare	Previmil	Liquidazione equo indennizzo	Errate coordinate bancarie IBAN
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Errato paramentro applicato in sede di liquidazione
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Domanda intempestiva
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Mancata decurtazione di equo indennizzo precedentemente liquidato
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Mancata detrazione di equo indennizzo per PPO
Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Errate coordinate bancarie IBAN
Ordini di pagare	Carabinieri Forestali	Liquidazione equo indennizzo	Mancata riduzione per età ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 685/57
Ordini di pagare	Carabinieri Forestali	Liquidazione equo indennizzo	Errato paramentro applicato in sede di liquidazione
IPE di spesa delegata	CRA Aeronautica	impegno su capitoli ritenute e irap	versamento riguardante il personale civile su capitoli con declaratoria riferita al personale militare
IPE di spesa delegata	Onorcaduti Bilandife CRA Marina Persomil	impegno su capitoli di missione o trasferimenti	mancata contestualità della spesa principale con g
IPE di spesa delegata	Onorcaduti	impegno su capitoli di missione	mancata contestualità della spesa principale con adempimenti fiscali e previdenziali; impegno su obbligazioni non ancora assunte; esercizio finanziario non indicato

IPE di spesa delegata	Commiservizi	spese per commissioni	mancato impegno su esercizi successivi di obbligazioni che alcuni funzionari delegati hanno indicato come assunte
IPE di spesa delegata	CRA Gabinetto	impegno su capitoli di missione o trasferimenti	mancata evidenza delle quote riferite alle ritenute a carico dell'Amministrazione e all'IRAP
IPE di spesa delegata	CRA Gabinetto	impegno su capitoli di missione o trasferimenti	incongruenza tra programma e premesse del decreto
IPE di spesa delegata	Bilandife	indennità accessorie per il personale in servizio all'estero	assunzione dell'impegno senza rispettare il principio dell'obbligazione assunta
IPE di spesa delegata	Bilandife Previmil	variazione in diminuzione per accertamento residui passivi	impegni imputati all'anno 2020 anziché all'anno 2019
IPE di spesa primaria	CRA Aeronautica	approvazione della procedura di ricorso al FMS Case (gov to gov)	mancata indicazione dell'esercizio finanziario per l'imputazione della spesa
IPE di spesa primaria	Commiservizi	contratto assicurazione per il personale all'estero	impegno correttamente assunto rispetto all'esigibilità, ma in ritardo rispetto all'anno in cui è stata assunta l'obbligazione
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	contratti di fornitura di beni e servizi.	Difetto di motivazione in ordine all'imputazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 196/09. Assenza di indicazioni in ordine al piano temporale delle previste scadenze di pagamento e dei relativi importi da pagare. Anticipazioni non in linea con art. 35, comma 18, del d. lgs. n. 50/16.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	affidamenti *in-house* all'Agenzia Industrie Difesa.	Difetto di motivazione in ordine alle motivazioni del mancato ricorso al mercato e alla congruità economica dell'affidamento ai sensi dell'art.192, comma 2, D. Lgs. n. 50/16; documentazione incompleta/carente rispetto alle prescrizioni della Direttiva SMD-F-011 Ed. '17. Previsione anticipazione 30% non in linea con disposizioni Direttiva SMD-F-011.

IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	contratti di fornitura di beni destinati alla difesa militare di durata pluriennale.	Difetto di motivazione in ordine all'approvazione del relativo decreto interministeriale in applicazione dell'art. 536, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 66/2010. Carenza informazioni in ordine anticipazioni o variazioni profilo contabile rispetto alla previsioni della relazione illustrativa SMD annessa al decreto.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	contratti di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/16.	Difetto di motivazione in ordine all'aggiornamento programma biennale acquisto beni e servizi di importo superiore a € 40.000 di cui all'art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/16
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	acquisti di beni e servizi per il tramite dell'agenzia Nato N.S.P.A.	Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 544 del D.Lgs 66/10 e al mancato ricorso alle procedure d'urgenza di cui al D.L 76/2020. Carenza informazioni procedure monitoraggio di gestione e tempistiche di realizzazione, attese le peculiari finalità d'impiego delle risorse recate dai DD.LL. 18/20 e 34/20.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	contratti di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/16.	Inoltro al controllo in data successiva all'inizio dell'effettiva esecuzione contrattuale, in difformità a disposizioni sul controllo condizione sospensiva efficacia ed esecuzione contrattuale, di cui all'art. 19 R.D. 2440/23, artt. 115 e 117 R.D. 827/24, art. 32, comma 12, D.Lgs. 50/16. Procedura semplificata assenso preventivo impegni pluriennali relativi alla spesa corrente perfezionata dopo stipula e inizio esecuzione.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	contratti di fornitura di beni e servizi in ambito missioni internazionali	Mancato rispetto delle speciali disposizioni di cui all'art. 538-bis del D. Lgs. 66/10. Profilo imputazione contabile per esigibilità non in linea con la programmazione annuale degli assetti di cui alle disposizioni della L. 145/16.

IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	Indennizzo Agenzia Demanio da riversare a FIP per recesso anticipato contratto locazione.	Difetto di compiuta motivazione in ordine all'insussitenza dei presupposti accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c., da sottoporre al preventivo parere dell'Avvocatura dello Stato ex art. 13 R.D. 1611/1933. Carenze documentazione giustificativa.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	contratti di acquisto di beni e servizi.	Difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, in ordine all'aggiornamento della determina a contrarre in caso di modifica degli originari profili contabili, qualitativi e quantitativi.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	Atto di riconoscimento debito per prestazioni in eccedenza.	Difetto di compiuta motivazione in ordine alla mancata autorizzazione preventiva per incremento prestazioni contrattuali e approvazione del relativo impegno contabile. Carenza documentazione giustificativa in merito ai requisiti di certezza, liquidità esigibilità del credito. Errori contabili nei conteggi degli importi dovuti. Carenza della comunicazione Procura Corte dei conti ai sensi art. 23, comma 5, legge n. 289/2002.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	spese per pagamento di interessi in esito a condanna dell'Amministrazione /atti di remissione del debito/accordi tra parti non transattivi	Carenza della comunicazione alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'artt. 53 del R.D. 1214/34, 83 del R.D. 2440/23, 20 del D.P.R. 3/57 e delle Leggi 19 e 20/94.
IPE di spesa delegata	CRA Segretariato	Rete F.D.	Non conforme all'art. 34, comma 2-bis, della l. 196/09, in quanto sprovvisto imputazione quota esigibilità 2021 e pertanto non in grado di garantire la copertura completa del programma dei FF.DD. presupposto dell'IPE.

IPE di spesa delegata	CRA Segretariato	aperture e variazioni di IPE di spesa delegata -Rete F.D.	Difetto di motivazione in ordine alle valutazioni svolte dall'Amministrazione in esito all'esame dei programmi di spesa pervenuti dai funzionari delegati e delle motivazioni per le quali l'impegno viene assunto per un importo non corrispondente al fabbisogno finanziario risultante dai programmi di spesa.
IPE di spesa primaria	CRA Segretariato	riparto Fondo Scorta	Difetto di compiuta motivazione in ordine alla revisione ordinamentale del D. Lgs. n. 66/2010-COM e del DPR n. 90/2010- TUOM atta a recepire le innovazioni normative di cui agli articoli da 6 a 10 del D. Lgs. 12 settembre 2018 n. 116, integrativo e correttivo del D. Lgs. 12 maggio 2016 n. 90. E' stata confermata l'imprescindibilità, ai sensi dell'art. 11-bis, del citato D. Lgs. n. 90/2016, alla luce di quanto disposto dall'art. 2195-quater del D. Lgs. n. 66/2010, al fine di allineare tali disposizioni alle nuove modalità operative conseguenti all'eliminazione della contabilità speciale. E' stata segnalata necessità di attenersi alle disposizioni recate dall'art. 7-ter del D. Lgs. 12 maggio 2016 n. 90 per quanto riguarda le tipologie di spese non ammissibili a valere sul fondo scorta.
IPE di spesa delegata	CRA Segretariato	Rete F.D.	Assegnazione di risorse a FD per programma di spesa riferito a contratto superiore alle soglie di controllo di competenza della Corte dei conti di cui all'art. 3 della legge 20/94, non in linea con le disposizioni di cui alla nota M_D GSG DNA REG2017 0081435 in data 10/11/2017.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	versamento ritenute IVA	Versamento all'Erario della ritenuta IVA/split in ritardo rispetto al termine del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, in contrasto con art. 4 del D. MEF del 23/01/2015.

Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Accettazione e pagamento di fatture elettroniche sprovviste di CIG o con errori nell'indicazione del CIG; omissione del codice CUP nell' OP informatico in contrasto con art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Accettazione e pagamento di fatture elettroniche relative ad operazioni non imponibili IVA sprovviste della specifica annotazione d'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del dm 17 giugno 2014, in contrasto con l'art. 13 dell'Allegato A del DPR 642/1972.Mancata aplicazione ritenute bollo per quietanza su OP ai sensi dell'art. 6, Tabella B, allegata al n. 642 del 1972.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Anticipazione contrattuale 20% ex art. 35, comma 18, D.Lgs n. 50/2016, con allegazione di garanzia fideiussoria bancaria non conforme alle prescrizioni normative.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Inosservanza o errata applicazione disposizioni in materia di DURC di cui all'art. 105 del D. lgs. 50/16.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Pagamento di fatture commerciali in ritardo rispetto ai termini di pagamento dei debiti commerciali previsti dal decreto legislativo n. 231/2002.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento in esecuzione di decreto ingiuntivo.	Pagamento agli aventi diritto dell'indennizzo dovuto in forza di provvedimento impositivo di servitù militare solo in esecuzione di decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, anziché mediante la procedura ordinaria prevista da art. 325 D. Lgs. n. 66/2010.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Carente motivazione in ordine alla mancata applicazione delle penalità contrattualmente previste e alla mancata applicazione a tutte le fatture delle ritenute contrattualmente stabilite nella misura dello 0,50%.

Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Carenze documentazione giustificativa pagamento nei confronti di contraente assoggettato a procedimento d'applicazione delle misure ex art.32 del decreto-legge 90/12.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Carenze documentazione giustificativa comprovante l'avvenuta registrazione fiscale del contratto a norma del DPR 26/04/1986, n. 131 .
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Disposizione di pagamento in contrasto con indicazioni circolari MEF-RGS nn. 31 e 20/2007 circa l'impossibilita' per le Amministrazioni Centrali dello Stato di utilizzare modalità di estinzione mediante bonifico ordinario a valere su c/c bancario a favore soggetti titolari di conti di tesoreria.
Ordini di pagare	CRA Segretariato	pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Mancata associazione del documento contabile (fattura) al titolo di spesa nell'apposita sezione di contabilità economico-patrimoniale-analitica di SICOGE, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 6, comma ,6 del decreto-legge 95/12, convertito dalla legge 135/12.
IPE di spesa delegata	CRA Aeronautica	Spese funzionario delegato	Impegno 2020 su autorizzazione legislativa 2019
IPE di spesa delegata	CRA Carabinieri	Spese funzionario delegato	Impegno 2020 su autorizzazione legislativa 2019
n. 2 IPE di spesa delegata	CRA Marina	Spese funzionario delegato	Impegno 2020 su autorizzazione legislativa 2019 - integrazioni
IPE spesa ordinaria	Onorcaduti	Fornitura beni e servizi	Presunta irregolarità procedimento istruttorio a evidenza pubblica
IPE di spesa delegata	Bilandife	Spese funzionario delegato	Carenza documentazione decreto ripartizione somme uffici all'estero
IPE spesa ordinaria	CRA Aeronautica	Prestazione Professionale	Difetto di documentazione ed errata imputazione capitolo
n. 2 IPE di spesa delegata	CRA Esercito - Stato Maggiore	Spese funzionario delegato	Insufficiente disponiblità di competenza e di cassa
n. 5 IPE di spesa ordinaria	CRA Carabinieri	Fornitura beni e servizi	Errata imputazione contabile sul capitolo di spesa - chiarimenti

IPE spesa ordinaria	CRA Carabinieri	Rimodulazione impegni	Assenza provvedimenti variazione in diminuzione - integrazione
IPE spesa ordinaria	CRA Carabinieri	Prestazione Professionale	Errato invio dell'Amministrazione - controllo RGS territoriale
n. 4 IPE di spesa ordinaria	CRA Carabinieri	Fornitura beni e servizi	Errata imputazione anno di esigibilità del credito - chiarimenti
n. 2 IPE di spesa delegata	CRA Carabinieri	Spese funzionario delegato	Errata imputazione esigibilità canoni e fitto locali - integrazioni e chiarimenti
IPE di spesa delegata	CRA Carabinieri	Spese funzionario delegato	Importo impegnato superiore a quanto autorizzato dal DMT - chiarimenti
IPE di spesa delegata	CRA Carabinieri	Spese funzionario delegato	Errata imputazione esigibilità spese sicurezza - chiarimenti
IPE spesa ordinaria	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Sostituzione e attestazione fondi CRA e capitolo per spese Anti-Covid19 - chiarimenti
IPE di spesa delegata	CRA Marina	Spese funzionario delegato	Errata imputazione al capitolo di spesa - chiarimenti
IPE di spesa delegata	CRA Aeronautica	Spese funzionario delegato	Errata imputazione al capitolo di spesa - chiarimenti
IPE di spesa delegata	Bilandife	Spese funzionario delegato	Rilievo differenza importo impeganto e importo programmato
IPE spesa ordinaria	CRA Carabinieri	Fornitura beni e servizi	Determina a contrarre incompleta - chiarimenti
IPE spesa ordinaria	CRA Carabinieri	Fornitura beni e servizi	Aumento del V contrattuale - errata imputazione anno esigibilità del credito
IPE di spesa delegata	Persomil	Spese funzionario delegato	Contenzioso legale - errata imputazione al capitolo di spesa
n. 4 Ordine di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione spese fornitura	Errata fatturazione e riferimento normativo IVA - art. 8, comma 4-bis
Ordine di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione spese fornitura	Mancanza documento attestante accettazione nuovo fornitore - art. 8, comma 4-bis
Ordine di pagare	CRA Carabinieri	Liquidazione spese fornitura	Codice gestionale incompatibile con capitolo di imputazione - art. 8, comma 4-bis
Ordine di pagare I/C	Previmil	Emolumenti pensionistici	Errata imputazione contabile al capitolo di spesa
Ordine di pagare I/C	Persociv	Spese legali	Errata imputazione al capitolo di spesa - art. 6, comma 2, lettera c)

Ordine di pagare I/C	Persomil	Arretrati stipendiali	Errata imputazione contabile al capitolo di spesa 1232/1
Ordine di pagare I/C	Persomil	Rimborso contributo unificato	Mancanza attestazione di versamento del CU
Ordine di pagare	Commiservizi	Spese legali	Mancanza fattura del Legale di controparte - integrazione
Ordine di pagare I/C	Teledife	Spese legali	Assenza imposta di bollo
Ordine di pagare I/C	Previmil	Consulenze tecniche	Prestazione da liquidare direttamente al professionista (medico)
n. 2 Ordine di pagare I/C	Persomil	Risarcimento contenzioso	Modalità di procedura adottata per dare esecuzione al giudicato - chiarimenti
Ordine di pagare I/C	CRA Segretariato	Rimborso contributo unificato	Contenuto non conforme dell'allegata documentazione fiscale - chiarimenti
Ordine di pagare I/C	CRA Segretariato	Compenso CTU	Prestazione INAIL spettante al Medico professionista non liquidabile
Ordine di pagare I/C	CRA Segretariato	Compensi avvocatura	Prescrizione diritto di credito
Ordine di pagare I/C	CRA Segretariato	Spese legali	Incoerenza ritenuta e spesa - mancata identificazione del soggetto beneficiario dell'incasso
n. 9 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Insufficiente disponibilità finanziaria
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Insufficiente disponibilità finanziaria
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Ordinativo emesso oltre la validità contrattuale - carenza documentale
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	carenza documentazione dei requisiti del nuovo creditore
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Elementi giustificativi non specificati - richiesta chiarimenti
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Errata applicazione calcolo penalità
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Spese funzionario delegato	Carenza documentale relativa ai Decreti e ai singoli Contratti - assenza verbale di conformità
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Ritardo esecuzione prestazione - assenza applicazioni penali
n. 4 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Assenza elementi giustificativi - chiarimenti

Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Requisito giuridico proroga termini di esecuzione non applicabile
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Carenza documentale relativa al pagamento dei lavori - integrazioni
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Errata modalità di fatturazione degli operatori del RTI
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Carabinieri	Fornitura beni e servizi	Insufficiente disponibilità finanziaria
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito - Ufficio Generale	Fornitura beni e servizi	Assenza previsione pianificazione termini esecutività
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Indicazioni data/consegna ordinativo inadeguate - errata imputazione contabile
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Ritardo esecuzione prestazione - proroga non applicabile
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Prestazione Professionale	Attinenza spese al contratto non imputabili al bilancio dello Stato
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura beni e servizi	Procedura non conforme alla Circolare RGS 22/2013
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito - Stato Maggiore	Fornitura beni e servizi	Carenza documentale - errato calcolo delle penali
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito - Stato Maggiore	Fornitura beni e servizi	Carenza documentale - rettifica del quantum da reiscrivere
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Importo Residuo passivo perente già riassegnato
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Carabinieri	Spese funzionario delegato	Riferimenti dell'obbligazione non presenti nell'allegato Mod. 62 CG
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Marina	Fornitura beni e servizi	Modifica sostanziale ragione del credito da formalizzarsi in nuova obbligazione
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Marina	Fornitura beni e servizi	Integrazione verbale di conformità e mancata applicazioni penali
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Marina	Fornitura beni e servizi	Fascicolo inoltrato all'Ispettorato generale del bilancio per seguito di competenza

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 2, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS N. 123/2011

DISTINTI PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) bis DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011

(dettaglio casi di cui alla colonna n. 5 della scheda n. 1)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lettera c)	BILANDIFE	attribuzione indennità speciale ex art. 1808, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 66/2010 (tre provvedimenti)	Indicazione della spesa che, mancando di esprimere l'onere complessivo della stessa, non evidenzia l'assoggettabilità alle norme fiscali e previdenziali

CONTROLLO PREVENTIVO **SCHEDA 4A**

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 5 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
IPE di spesa ordinaria	CRA Segretariato/DNA-Teledife	DD. Impegno spesa primaria contrattuale -D.D. 184 del 13/10/2020 - NA.EL S.R.L. – RDO n. 2563256 – cap. 1192/08 -Importo € 192.832,00. .	Errata imputazione su unità elementare di bilancio (fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lett. c, decreto legislativo n. 123/11): spesa per l'acquisto di beni a facondità ripetuta (hardware), suscettibili di ammortamento secondo gli ordinari principi contabili, imputata su unità elementare di bilancio di spesa corrente anziché su quella pertinente di spesa in conto capitale.
IPE di spesa ordinaria	CRA Segretariato/DNA- V Reparto	DD. Impegno spesa primaria non contrattuale - D.D. n. 5 in data 17.07.2020 - Agenzia Industrie Difesa – Affidamento commessa in-house – cap. 7120/03 - Importo € 49.996,08.	Errata imputazione su unità elementare di bilancio (art. 6, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 123/11), spesa relativa ad approvvigionamenti destinati al mantenimento dell'efficienza dei livelli addestrativi dei reparti ed enti delle FF.AA.(munizionamento), tale da non consentire la prospettiva di impiego pluriennale degli stessi, su unità elementare di bilancio di spesa in conto capitale anziché su quella pertinente di spesa corrente, di nuova istituzione nel bilancio di previsione 2020.

IPE di spesa ordinaria	CRA Segretariato/DNA-Terrarm	DD. Impegno spesa primaria non contrattuale - D.D. n. 246 in data 09/12/20 - ANAC - cap. 7101/01 - Importo € 225,00.	Errata imputazione per esigibilità (fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lett. e-bis) decreto legislativo n. 123/11: l'imputazione proposta sull'e.f. 2021 non è allineata all'esigibilità prevista per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC (07/07/2020).
IPE di spesa ordinaria	CRA Segretariato/DNA-COMMISERVIZI	DD. Impegno spesa primaria contrattuale -D.D. n. 346 in data 14/07/2020 -KYOCERA Ordine n. 5585672 del 6/7/2019 - Convenzione Consip n. 31 – lotto 3- Cap. 1274/4 - Importo € € 86.782,21.	Errata imputazione per esigibilità (fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lett. e-bis) decreto legislativo n. 123/11 :l'imputazione per esigibilità prospettata sull'e.f. 2020 non corrisponde alla data in cui si prevede che debbano o essere effettuati i pagamenti in base alle scadenze contrattualmente stabilite, in contrasto con accezione civilistica di esigibilità quale possibilità del creditore di pretendere l'adempimento dell'obbligazione.
IPE di spesa ordinaria	CRA Segretariato/DNA- Geniodife	DD. Impegno spesa di spesa delegata -D.D. n. 346 in data 14/07/2020 -RETE FF.DD. - Cap. 1349/02 - Importo: variazione negativa -€ 11.599,84 su e.f. 2020	Errata imputazione per esigibilità (fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lett. e-bis) decreto legislativo n. 123/11) : impossibilità procedere alla registrazione della variazione negativa oltre la data di chiusura delle scritture (DCS) in quanto il sistema Spese ha già contabilizzato automaticamente la trasformazione in economie di bilancio delle somme impegnate nell'esercizio di esigibilità 2020 a cui non corrispondono ordini di accreditamento. Errori contabii nella determinazione dell'importo.

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO PREVENTIVO **SCHEDA 4B**

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 5 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
Ordini di pagare	COMMISERVIZI	versamento ANAC	disponibilità insufficiente
ordini di pagare	PERSOCIV	rimborso spese missioni	rimborso spese di vitto eccedente rispetto al limite previsto
ipe spesa delegata	BILANDIFE	indennità personale uffici addetti militari all'estero	assunto nel 2020 in mancanza di obbligazione
N. 1 Ordini di pagare	Previmil	Speciale Elargizione	Errata imputazione della spesa sul capitolo/pg
N. 1 Ordini di pagare	Previmil	Equo Indennizzo	Errata imputazione della spesa sul capitolo/pg
N. 5 Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Equo Indennizzo	Domanda intempestiva (ottemperati con decreto negativo)

N. 3 Ordini di pagare	Previmil	Equo Indennizzo	Domanda intempestiva (ottemperati con decreto negativo)
N. 7 Ordini di pagare	Previmil	Equo Indennizzo	Errata base stipendiale in base al grado rivestito dall'interessato all'atto della domanda (ritirato e riprodotto con risparmio di spesa)
N. 3 Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Equo Indennizzo	Mancata detrazione di equo indennizzo per PPO (ritirato e riprodotto con risparmio di spesa)
N. 13 Ordini di pagare	CRA Carabinieri	Equo Indennizzo	Mancata decurtazione di equo indennizzo precedentemente liquidato (ritirato e riprodotto con risparmio di spesa)
N. 1 Ordini di pagare	Previmil	Equo Indennizzo	Mancata detrazione di equo indennizzo per PPO (ritirato e riprodotto con risparmio di spesa)
n. 2 Decreti di impegno	CRA Esercito - Stato Maggiore	Spese Funzionario Delegato	Insufficiente disponibilità di competenza e di cassa
Decreto di impegno	CRA Carabinieri	Spese Funzionario Delegato	Impegno 2020 su autorizzazione legislativa 2019
Decreto di impegno	CRA Marina	Spese Funzionario Delegato	Impegno 2020 su autorizzazione legislativa 2019
Decreto di impegno	CRA Carabinieri	Prestazione professionale	Errato invio dell'Amministrazione - competenza controllo alla RGS territoriale
Decreto di impegno	CRA Carabinieri	Spese Funzionario Delegato	Errata imputazione esisgibilità canoni di Fitto locali
			Errata imputazione esigibilità spese

Decreto di impegno	CRA Carabinieri	Spese Funzionario Delegato	messa in sicurezza dei Locali (Caserma)
Decreto di impegno	CRA Carabinieri	Fornitura di beni e servizi	Aumento del V contrattuale - Errata imputazione esigibilità del credito scaturente
Decreto di impegno	Persomil	Spese Funzionario Delegato	Contenzioso legale - errata imputazione al capitolo di spesa
Ordine di pagare I/C	Persociv	Spese legali	Errata imputazione al capitolo di spesa rivalutazione speciale elargizione - art. 6 co.2 let c
Ordine di pagare I/C	Persomil	Arretrati stipendiali	Errata imputazione contabile al capitolo di spesa 1232/1
Ordine di pagare I/C	Persomil	Rimborso contributo unificato	Mancanza agli atti dell' attestazione del versamento del CU. Beneficario in appello diverso dal vincitore in primo grado
Ordine di pagare I/C	CRA Segretariato - Teledife	Spese legali	Assenza pagamento imposta di bollo
Ordine di pagare I/C	Previmil	Consulenze tecniche	Prestazione da liquidare direttamente al professionista (Medico)
Ordine di pagare I/C	Previmil	Emolumenti pensionistici	Sorte capitale erroneamente imputata al cap. 1232/1 (spese per risarcimento danni e accessori)
Ordine di pagare I/C	CRA Segretariato	Compensi avvocatura	Prescrizione diritto di credito in conformità con il parere prot. MEF-RGS n. 4979 del 09.01.2020
n. 9 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura di beni e servizi	Insufficiente disponibilità finanziaria
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura di beni e servizi	Insufficiente disponibilità finanziaria
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi	CRA Carabinieri	Fornitura di beni e servizi	Insufficienza fondi - eliminazione dal

Perenti	CRA Carabinieri	Fornitura di beni e servizi	Conto del Patrimonio
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura di beni e servizi	Errata imputazione contabile al capitolo di spesa e disponibilità insufficiente su quello pertinente
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura di beni e servizi	Ordinativo emesso oltre la validità contrattuale e carenza documentale
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura di beni e servizi	Carenza documentale relativa ai requisiti del nuovo creditore
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura di beni e servizi	Ritardo esecuzione della prestazione - errata applicazione del calcolo delle penali
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Spese Funzionario Delegato	Carenza documentale (Copie integrali dei contratti - Decreti di approvazione - verbali conformità)
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura di beni e servizi	Requisito giuridico della proroga dei termini di esecuzione non applicabile
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura di beni e servizi	Ritardo esecuzione della prestazione - assenza applicazione delle penali
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura di beni e servizi	Errata modalità di fatturazione degli operatori del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura di beni e servizi	Indicazioni data/consegna ordinativo inadeguate ed errata imputazione contabile al capitolo di spesa
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Aeronautica	Fornitura di beni e servizi	Procedura non conforme alla Circolare RGS n. 22/2013
Reiscrizione Residui Passivi	CRA Esercito - Stato Maggiore	Fornitura di beni e servizi	Carenza documentale ed errato

Perenti	CRA Esercito - Stato Maggiore	Fornitura di beni e servizi	calcolo delle penali
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito - Stato Maggiore	Fornitura di beni e servizi	Carenza documentale - rettifiche del quantum da reiscrivere
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Carabinieri	Spese Funzionario Delegato	Riferimenti dell'obbligazione non presenti nell'allegato Mod 62 CG
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Marina	Fornitura beni e servizi	Modifica sostanziale della ragione del Credito da formalizzarsi in una nuova obbligazione
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura beni e servizi	Importo Residuo passivo perente già riassegnato

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

SCHEDA N. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE, ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011		**NUMERO RENDICONTI ESAMINATI**	**NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**	**NUMERO RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 6 e 8**	**NUMERO RENDICONTI NON PRESENTATI E PER CUI E' STATA FATTA SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 7 e 8**
Lettera a)	Rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale	1326			
Lettera b)	Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato				
Lettera c)	Rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge				
Lettera e)	Conti giudiziali				

Lettera e)	Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)	**DATI DA INSERIRE NELLA SCHEDA 5A**			
T O T A L E		1326			

CONTROLLO SUCCESSIVO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

SCHEDA N. 5A

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1			2	3	4	5	6	7
Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)			**Numero partite rendicontate dal-l'amministrazione (competenze fisse)**	**Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze fisse)**	**NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE FISSE**	**Numero partite rendicontate dal-l'amministrazione (competenze accessorie e fisse)**	**Numero controlli effettuati secondo il programma di controllo a campione (competenze accessorie)**	**NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE SU COMPETENZE ACCESSORIE**
2017			324051 (accessorie comprese)	4620	415	324051 (fisse comprese)	213	20
2018			333635 (accessorie comprese)	4620	415	333635 (fisse comprese)	238	23
2019								

Inserire in righe separate le risultanze degli esercizi finaziari controllati nel primo anno di applicazione delle norme di controllo.

CONTROLLO SUCCESSIVO **SCHEDA 5B**

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI LETTERA E-BIS) (Dettaglio casi ci cui alle colonne 4 e 5 della scheda n. 5A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

TIPOLOGIA DI PERSONALE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE FISSE	DESCRIZIONE RILIEVI SU COMPETENZE ACCESSORIE
civile	Retribuzione individuale d'anzianità superiore a quanto spettante	superamento limite massimo annuo delle ore di straordinario liquidabili; monetizzazione dei giorni di festività soppresse e di ferie anche quando non spettante
militare	Retribuzione individuale d'anzianità superiore a quanto spettante - mancata decurtazione stipendiale in caso di aspettativa per riduzione quadri	superamento limite massimo annuo delle ore di straordinario liquidabili

Riportare in schede separate a base annuale i dati dei controlli svolti per gli anni 2017 e successivi.